



Global Policy

**Operazioni con parti correlate, soggetti collegati ed
Esponenti Aziendali ex art.136 TUB**

Funzione Approvante	Consiglio di Amministrazione	Data febbraio, 2019
Funzioni Proponenti	Co-COO – Finance and Cost Management Group Risk Management Group Compliance	

Indice

1	PREMESSA	3
1.1	Scopo del documento e sintesi dei contenuti	3
1.2	Glossario e Acronimi	4
2	PRINCIPI E REGOLE DI GRUPPO	8
2.1	Comitato Parti Correlate	8
2.1.1	Composizione	8
2.1.2	Responsabilità	8
2.2	Perimetro Unico	8
2.2.1	Definizione	9
2.2.2	Parti Correlate Consob	9
2.2.3	Soggetti Collegati Banca d'Italia	10
2.2.4	Soggetti rilevanti in auto-regolamentazione	10
2.2.5	Perimetro Segnaletico e IAS 24	11
2.2.6	Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB (Per le Banche Italiane)	11
2.3	Operazioni con Componenti del Perimetro Unico	11
2.3.1	Identificazione delle operazioni e casi di esclusione	11
2.3.2	Qualificazione	13
2.3.3	Casi di esenzione dalle procedure deliberative	16
2.4	Gestione delle Operazioni con Componenti del Perimetro Unico	17
2.4.1	Minore Rilevanza non ordinarie (fase pre-deliberativa/deliberativa/obblighi informativi)	18
2.4.2	Maggiore Rilevanza e Minore Rilevanza di Importo Significativo	19
2.4.3	Convocazione urgente	21
2.4.4	Delibere Quadro	21
2.5	Obblighi di informativa e trasparenza ai sensi del regolamento Consob	22
2.5.1	Informativa sulle operazioni di maggiore rilevanza	22
2.5.2	Informativa sulle operazioni ordinarie, di maggiore rilevanza, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard	22
2.5.3	Informativa sulle operazioni di minore rilevanza	23
2.5.4	Informativa sulle operazioni ordinarie, di minore rilevanza, concluse a condizioni di mercato o standard 23	23
2.6	Flussi informativi	23
2.7	Disposizioni specifiche dedicate ai Soggetti Collegati Banca d'Italia ed alle Parti Correlate CONSOB	24
2.7.1	Limiti prudenziali e livelli di propensione al rischio	24
2.7.2	Informativa esterna e segnalazioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati	25
2.7.3	Informativa di Bilancio	26
2.8	Obbligazioni degli Esponenti Bancari	26
2.8.1	Ambito oggettivo di applicazione	26
2.8.2	Ambito soggettivo di applicazione	27
2.9	Informativa esterna e segnalazioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati	27
2.10	Controlli di II Livello	28
2.10.1	Controlli della funzione di Compliance	28
2.10.2	Controlli della funzione di Risk Management	29
3	SUDDIVISIONE DI RESPONSABILITA' TRA CAPOGRUPPO E ENTITA'	32

3.1	Responsabilità della Capogruppo	32
3.1.1	Responsabilità degli Organi Sociali.....	32
3.1.2	Responsabilità delle Funzioni interne	33
3.2	Responsabilità dell'Entità	36
4	APPENDICE	38
	Appendice 1 – Perimetro Unico	38
	Appendice 2 – Indici di rilevanza	40
	Appendice 3 - Procedure Deliberative	41

1 PREMESSA

1.1 Scopo del documento e sintesi dei contenuti

La Policy mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti alle strutture decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative ad operazioni con i medesimi soggetti, con possibili estrazioni di benefici privati, distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale di tali operazioni, realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.

Al riguardo, la Policy contiene le disposizioni da osservare nella gestione:

- delle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento CONSOB;
- delle operazioni con soggetti collegati ai sensi della Disciplina Banca d'Italia;
- delle obbligazioni degli esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993.

Inoltre, la Policy contiene riferimenti in tema di informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate ai sensi della Circolare Banca d'Italia del 22 dicembre 2005, n. 262 "Bilancio Bancario e successivi aggiornamenti – Schemi e regole di Compilazione" e del principio contabile IAS 24.

La Policy definisce:

- i criteri per identificare i Soggetti in conflitto di interesse;
- le procedure di istruttoria, proposta e deliberazione delle operazioni con i Soggetti in conflitto di interesse;
- gli adempimenti informativi successivi nei confronti degli Organi sociali della Capogruppo;
- i presidi necessari ad assicurare l'adempimento degli obblighi di informativa e trasparenza sulle operazioni ai sensi del Regolamento CONSOB nonché l'informativa finanziaria periodica.

La Policy è direttamente applicabile ad UniCredit S.p.A. ed è destinata alle Controllate per le disposizioni sulla gestione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico ed alle sole Banche italiane con riferimento alle norme sulle Obbligazioni degli Esponenti Bancari.

UniCredit S.p.A. e le Controllate recepiscono la Policy nel rispetto dei requisiti legali e regolamentari localmente vigenti, secondo gli indirizzi definiti da Capogruppo nella sua attività di indirizzo e coordinamento ed in coerenza con la normativa di riferimento. Nel caso in cui alcune delle previsioni contenute nella Policy dovessero essere meno restrittive rispetto alla normativa locale, la società interessata adotterà la norma locale vigente più restrittiva. UniCredit S.p.A. s'impegna, considerata la necessità di assicurare il rispetto sostanziale a livello di Gruppo delle disposizioni normative e regolamentari di riferimento, ad identificare soluzioni organizzative ed operative che consentano di perseguire l'effettivo raggiungimento del citato obiettivo, salvaguardando il rispetto delle normative in vigore nei Paesi in cui il Gruppo opera.

Le Controllate sono tenute ad avviare tempestivamente ed in conformità con le disposizioni previste dalla vigente normativa di Gruppo, dopo valutazione ed approvazione da parte dei propri competenti Organi di governo societario, le necessarie attività finalizzate all'applicazione della Policy attivandosi inoltre, nei confronti delle controllate appartenenti al loro perimetro di competenza. Il Presidio Unico congiuntamente alle altre strutture owner, Group Compliance Risk Assessment and Controls e Group Risk Supervisory Reporting monitorerà nel continuo l'approvazione e l'implementazione della Global Policy in coerenza con la normativa interna di Gruppo. Inoltre le Controllate italiane quotate e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante sono tenute, in quanto destinatarie del Regolamento CONSOB, ad adottare proprie procedure interne ai sensi del citato Regolamento, in coordinamento con la presente Policy.

Nel caso in cui la Controllata dovesse ritenere necessario apportare delle modifiche e/o delle deroghe alle previsioni contenute nella Policy ai fini della conformità con la normativa locale (se più restrittiva) o in ragione vincoli di natura organizzativa ed operativa la stessa dovrà presentare alle funzioni owner una richiesta di "Non Binding Opinion", secondo le disposizioni previste dalla vigente normativa di Gruppo.

In ogni caso, come confermato da Banca d'Italia, qualora vi fossero comprovate difficoltà da parte delle controllate estere nella raccolta delle informazioni necessarie per adempiere alle disposizioni in tema di soggetti collegati, è fatta salva per UniCredit S.p.A. la facoltà di acquisire il maggior numero di informazioni, anche se non tutte, nel rispetto delle normative locali, in conformità con i principi di "best effort" e di "proporzionalità".

Con riferimento alle tematiche trattate dalla Policy, la Capogruppo – che è posta al vertice della catena di controllo ed è unica responsabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza per tutte le attività bancarie del Gruppo e di informativa societaria – gestisce le relazioni con dette Autorità e coordina le relazioni con le medesime condotte dalle Controllate, che sono pertanto tenute ad informare tempestivamente la Capogruppo sulle problematiche inerenti le proprie relazioni con le Autorità di Vigilanza connesse all'applicazione della Policy. Il flusso informativo deve svolgersi nel rispetto della normativa di vigilanza, coinvolgendo preventivamente, per quanto possibile, la Capogruppo nel prendere contatto con le Autorità di Vigilanza. Le informazioni fornite dalla Capogruppo sono trattate dalle Controllate nel rispetto delle leggi e dei requisiti di riservatezza locali.

Publicità della Policy

La Policy è pubblicata nel sito internet di UniCredit S.p.A. e nel Portale aziendale. Inoltre, è trasmessa alle società controllate, in conformità con le regole interne in tema di gestione delle Global Rules. E' altresì previsto che sia data pubblicità della Policy nella Relazione sulla gestione, in conformità con l'art. 2391-bis del codice civile in materia di operazioni con parti correlate.

Revisione della Policy

UniCredit S.p.A., per il tramite del Presidio Unico e delle altre funzioni "owner", valuta con cadenza annuale (entro il primo trimestre successivo alla scadenza dell'anno solare) se procedere ad una revisione della Policy, tenendo conto tra l'altro, dell'efficacia dalla stessa dimostrata nella prassi applicativa e di eventuali modifiche nella normativa di riferimento (le variazioni normative che non richiedono un processo di valutazione e decisione per il recepimento trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della medesima; il formale recepimento nella Policy è disposto alla prima revisione utile).

Le proposte di revisione sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione con i preventivi pareri favorevoli vincolanti del Comitato Parti Correlate (di seguito il "Comitato") e del Collegio Sindacale.

Qualora le strutture Owner della Policy non ritengano necessario apportare modifiche alla stessa, sottopongono l'esito delle loro valutazioni al Co-COO Finance & Cost Management, al Group Compliance Officer ed al Chief Risk Officer per quanto di rispettiva competenza. Il Comitato ed il Collegio Sindacale rilasciano comunque un parere in proposito.

1.2 Glossario e Acronimi

Parola chiave	Definizione
Amministratori Indipendenti	Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha attribuito i compiti che la Delibera CONSOB n. 17221/2010 (di seguito il "Regolamento CONSOB") e la Circolare n.263/2006 di Banca d'Italia assegnano agli Amministratori indipendenti al Comitato Parti Correlate.
Entità	le banche e le società finanziarie e strumentali, italiane ed estere, controllate da UniCredit S.p.A., direttamente e indirettamente, appartenenti al Gruppo Bancario
Intermediari Vigilati	le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane e estere, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo art. 106 D.Lgs. 385/93, gli Istituti di pagamento e gli intermediari finanziari esteri (se vigilati) che fanno parte di un gruppo bancario aventi fondi propri individuali superiori al 2% dei fondi propri consolidati di UniCredit S.p.A.
Presidio Unico	la struttura costituita nell'ambito di Group Shareholding di UniCredit S.p.A. con la responsabilità di coordinare a livello di Gruppo la gestione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico
Referente Locale	il soggetto individuato dalle Controllate con funzione di snodo e coordinamento nei rapporti tra Capogruppo e Controllate in relazione all'operatività con componenti del Perimetro Unico

Società	le società, italiane ed estere, controllate da UniCredit S.p.A., direttamente e indirettamente, non appartenenti al Gruppo Bancario
Controllo (CONSOB)	secondo il Regolamento CONSOB “Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha: <ul style="list-style-type: none"> - il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori; - il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo; - il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo; - il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo”
Controllo (Banca d’Italia)	secondo la Disciplina Banca d’Italia “il controllo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 385/1993, è quello previsto dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti: <ul style="list-style-type: none"> - i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa; - gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo. <p>Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto”</p>
Controllo congiunto (CONSOB)	secondo il Regolamento CONSOB “Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica”
Dirigenti con responsabilità strategiche (CONSOB)	secondo il Regolamento CONSOB “I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa”
Esponenti aziendali (Banca d’Italia)	secondo la Disciplina Banca d’Italia “gli esponenti aziendali sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. La definizione comprende nel sistema di amministrazione tradizionale gli amministratori e sindaci (effettivi e supplenti); nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione; nel sistema monistico, gli amministratori e i componenti del comitato per il controllo sulla gestione. La definizione include il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l’esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale”

<p>Influenza notevole (CONSOB)</p>	<p>secondo il Regolamento CONSOB “L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un oggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole. L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell’organo equivalente, della partecipata; - la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; - la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; - l’interscambio di personale dirigente; - la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali”
<p>Influenza notevole (Banca d’Italia)</p>	<p>secondo la Disciplina Banca d’Italia “l’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azionari quotate in mercati regolamentati; - partecipare alle decisioni di natura strategica di un’impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell’assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; - l’esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le “operazioni di maggiore rilevanza” come definite nella presente Sezione, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali. <p>L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto”</p>
<p>Interessi Significativi</p>	<p>La presenza di "interessi significativi" si configura nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partecipazione al capitale di società controllate e società collegate da UniCredit S.p.A. da parte di componenti del Perimetro Unico (diversi da società controllate), che comporti l’esercizio di influenza notevole o comunque la titolarità, diretta ovvero indiretta, di una quota significativa, non inferiore al 20% dei diritti

	<p>di voto o al 10% se società quotata;</p> <ul style="list-style-type: none"> - esistenza di sistemi di remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche di UniCredit S.p.A. che dipendano in misura rilevante (superiore al 25% della remunerazione complessiva) dai risultati di periodo conseguiti dalle società con cui l'operazione è svolta. <p>La presenza di interessi significativi può essere inoltre individuata ove ricorrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>(i) significativi rapporti patrimoniali tra la controllata/collegata e altre parti correlate;</p> <p>(ii) remunerazioni nell'ambito di condivisioni con la controllata/collegata di consiglieri/dirigenti con responsabilità strategiche;</p> <p>(iv) particolari vincoli contrattuali della controllata/collegata con la parte correlata in qualsiasi forma stipulati;</p> <p>(v) crediti significativi, finanziamenti o garanzie non proporzionali alle quote di partecipazione dei soci della parte correlata sulla controllata/collegata.</p>
Joint venture (CONSOB)	secondo il Regolamento CONSOB "Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto"
Stretti familiari (CONSOB)	secondo il Regolamento CONSOB "Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: <ul style="list-style-type: none"> - il coniuge non legalmente separato e il convivente; - i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente"
Stretti familiari (Banca d'Italia)	secondo la Disciplina Banca d'Italia "gli stretti familiari sono , i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo"
Transaction owner	Il soggetto proponente l'operazione responsabile della qualificazione, valutazione e segnalazione

2 PRINCIPI E REGOLE DI GRUPPO

2.1 Comitato Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit ha attribuito i compiti che la Delibera CONSOB n. 17221/2010 (di seguito il "Regolamento CONSOB") e la Circolare n.263/2006 di Banca d'Italia assegnano agli Amministratori indipendenti al Comitato Parti Correlate.

2.1.1 Composizione

I componenti del Comitato sono individuati tra i componenti del Consiglio di Amministrazione di UniCredit qualificabili come indipendenti ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*.

2.1.2 Responsabilità

Ai sensi della Disciplina, al Comitato spetta:

- la formulazione di pareri preventivi e motivati nonché vincolanti (ai fini della delibera del Consiglio di Amministrazione di UniCredit) sulla idoneità delle Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della normativa esterna. Tale parere si affianca a quello analogo richiesto all'organo con funzione di controllo;
- la formulazione, quando espressamente previsti, di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con componenti del perimetro unico poste in essere direttamente o indirettamente da UniCredit in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- nel caso di operazioni con componenti del perimetro unico di Maggiore Rilevanza, il coinvolgimento – se ritenuto dal Comitato, per il tramite di uno o più componenti delegati – nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- il costante monitoraggio, anche al fine di formulare eventuali interventi correttivi, delle operazioni con componenti del perimetro unico poste in essere direttamente o indirettamente da UniCredit, diverse dalle Operazioni esigue, per le quali siano state applicate le esclusioni previste dalle Procedure.

2.2 Perimetro Unico

In considerazione delle affinità presenti nel Regolamento CONSOB e nella Disciplina Banca d'Italia e con l'obiettivo di razionalizzare l'operatività delle strutture di Capogruppo e delle Controllate, UniCredit S.p.A., nella qualità di emittente quotato al vertice del Gruppo Bancario, ha determinato un Perimetro Unico di Gruppo a cui si applicano unitariamente le procedure deliberative previste nella presente Policy, sia ai fini del Regolamento CONSOB, che della Disciplina Banca d'Italia.

La completa e tempestiva individuazione dei componenti del Perimetro Unico è condizione necessaria per la puntuale applicazione delle procedure deliberative e per l'applicazione di disposizioni specifiche ai sensi del Regolamento CONSOB in tema di obblighi di trasparenza e della Disciplina Banca d'Italia in tema di segnalazioni di vigilanza e di monitoraggio delle attività di rischio per i cui adempimenti specifici si rinvia alle successive "Disposizioni specifiche dedicate ai Soggetti Collegati Banca d'Italia ed alle Parti Correlate CONSOB".

2.2.1 Definizione

Il Perimetro Unico è costituito dall'aggregazione dei componenti del Perimetro di UniCredit S.p.A. (in qualità di banca ed emittente quotato), delle Banche e degli Intermediari Vigilati (con un patrimonio superiore al 2% dei Fondi Propri consolidati) del Gruppo Bancario (italiani ed esteri) anche quotati, nonché del Perimetro degli emittenti italiani quotati controllati da UniCredit S.p.A. diversi dai precedenti.

Per l'identificazione dei componenti dei suddetti perimetri si fa riferimento alle parti correlate e soggetti collegati come definiti, rispettivamente, dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, cui si possono aggiungere altre fattispecie sia per tenere conto di relazioni intercorrenti con la Banca e/o il Gruppo, sia per considerare – tra l'altro – la rilevanza dei rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie articolate e complesse che possono non assicurare una piena trasparenza delle articolazioni societarie e organizzative. Inoltre, la Banca, qualora ravvisi in concreto conflitti di interesse riguardanti ulteriori soggetti, li include tra i destinatari della disciplina.

Ogni Società del Gruppo è tenuta altresì a livello individuale al rispetto delle norme disposte dalle singole Autorità di vigilanza di settore e/o del mercato aventi ad oggetto la gestione delle operazioni verso soggetti in conflitto d'interesse per come disciplinati a livello di singolo ordinamento.

I componenti del Perimetro Unico forniscono tempestivamente le informazioni necessarie per consentire la loro puntuale identificazione e quella dei soggetti ad essi connessi e segnalano tempestivamente ogni eventuale successiva variazione delle stesse. Tali informazioni, acquisite dalle Strutture di Capogruppo (ciascuna competente per diversa tipologia di componente del Perimetro Unico), delle Banche e degli Intermediari Vigilati, sono censite in un applicativo centrale, accessibile a livello Gruppo da parte dei Responsabili di Struttura di Capogruppo, dai soggetti eventualmente da loro delegati nonché dalle Controllate.

Per consentire l'applicazione a livello di Gruppo della Policy nonché l'implementazione della presente Global Policy si è reso necessario superare i limiti posti dalle regole di protezione dei dati personali applicabili a talune società del Gruppo attraverso la raccolta di specifiche autorizzazioni (waiver) dalle parti correlate. Il waiver costituisce il documento con il quale viene rilasciato il consenso per il trattamento dei dati coperti dal segreto bancario e dalla Data Protection redatto sulla base delle normative locali la cui raccolta è di competenza della LE's di riferimento. La raccolta dei waiver viene monitorata periodicamente da Group Shareholding – Presidio Unico¹.

Ai fini della individuazione dei soggetti riconducibili alle categorie del Perimetro Unico, è altresì previsto che la struttura competente nell'ambito di Group Risk Management utilizzando le informazioni in suo possesso integri quanto dichiarato dalla parte correlata con le eventuali ulteriori connessioni giuridiche a valle della parte correlata stessa da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come soggetto connesso.

2.2.2 Parti Correlate Consob

Con riferimento unicamente ad UniCredit S.p.A. sono parti correlate:

1. I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - a. controllano UniCredit S.p.A., ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo;
 - b. detengono una partecipazione in UniCredit S.p.A. tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - c. esercitano il controllo su UniCredit S.p.A. congiuntamente con altri soggetti.
2. Le società collegate di UniCredit S.p.A..
3. Le joint venture in cui UniCredit S.p.A. è partecipante.
4. I dirigenti con responsabilità strategiche di UniCredit S.p.A. o della sua controllante (ivi inclusi gli Amministratori - esecutivi o meno - e i Sindaci effettivi e Supplenti).
5. Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui ai punti (1) o (4).
6. Le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti (4) o (5) esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.

¹ Group Shareholding – Presidio Unico nel caso in cui si rilevi una percentuale di richieste di waiver inferiore al 60% e/o mancate variazioni per oltre due trimestri, avvia il processo di escalation vs il Top Management che a sua volta coinvolgerà i destinatari delle lettere di avvio campagna (CEO locali)

7. I fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, istituiti o promossi da UniCredit S.p.A., nonché i fondi sui quali questa sia in grado di esercitare un'influenza.

2.2.3 Soggetti Collegati Banca d'Italia

Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Collegati si definiscono:

Parti correlate

1. Gli esponenti aziendali di UniCredit S.p.A, delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo;
2. I partecipanti di UniCredit S.p.A. (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui agli art. 19 e seguenti del D.Lgs. 385/1993), delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo
3. I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di UniCredit S.p.A. delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.
4. Le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui UniCredit S.p.A. o una società del Gruppo Bancario sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole

UniCredit S.p.A. censisce anche gli affini fino al secondo grado dei soggetti ai punti (1), (2) e (3), conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.

Soggetti Connessi

5. Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata (da 1 a 4).
6. I soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri (2) e (3) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata.
7. Gli stretti familiari di una parte correlata (da 1 a 4) e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

2.2.4 Soggetti rilevanti in auto-regolamentazione

1. I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), inclusi quelli quotati, nonché degli altri emittenti quotati italiani, rappresentata da azioni aventi diritto di voto, nonché i soggetti dai medesimi direttamente e indirettamente controllati, gli stretti familiari e le società/imprese controllate da questi ultimi.

Ai fini di quanto precede non sono tuttavia inclusi nel Perimetro unico i Governi, gli Enti Governativi e le Banche Centrali² e tutti i soggetti ad essi riferibili ad eccezione di quelli che costituiscono la catena di controllo relativa al soggetto che detiene la partecipazione al capitale di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri)

I Governi, gli Enti Governativi e le Banche Centrali rientrano invece nel Perimetro unico qualora esercitino il controllo o l'influenza notevole su UniCredit, sulle Banche e sugli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario.

2. I soggetti che hanno (tra loro) concluso un accordo, in qualunque forma stipulato, per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri) inclusi quelli quotati, nonché degli altri emittenti quotati italiani in misura superiore alla soglia che deve essere resa pubblica ai sensi di legge (e comunque non inferiore al 3%) e i soggetti che direttamente o indirettamente li controllano e quelli che da questi ultimi sono direttamente o indirettamente controllati nonché gli stretti familiari dei controllanti e le società/imprese da questi controllate.

² Sono invece inclusi i fondi sovrani

Ai fini di quanto precede non sono tuttavia inclusi nel Perimetro unico i Governi, gli Enti Governativi e le Banche Centrali e tutti i soggetti ad essi riferibili ad eccezione di quelli che costituiscono la catena di controllo relativa al soggetto che detiene la partecipazione al capitale di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri)

L'esclusione di cui sopra relativa ai Governi, agli Enti Governativi ed alle Banche Centrali non opera qualora i menzionati soggetti esercitino il controllo o l'influenza notevole.

3. I componenti dell'Executive Management Committee di UniCredit S.p.A. diversi da quelli qualificati come dirigenti con responsabilità strategiche, nonché, per le sole banche quotate italiane, i Dirigenti con responsabilità strategica e il Responsabile della Funzione di Audit di queste ultime (inclusi ai loro fini ai sensi del Regolamento CONSOB), nonché:
 - ✓ le entità nelle quali i medesimi esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
 - ✓ i loro stretti familiari e le entità nelle quali questi ultimi esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.

2.2.5 Perimetro Segnaletico e IAS 24

Per completezza di trattazione si precisa che integrano il quadro degli obblighi in tema di Parti Correlate e Soggetti Collegati gli obblighi previsti:

- dalla Circolare Banca d'Italia del 22 dicembre 2005, n. 262 "Bilancio Bancario – Schemi e regole di Compilazione" che prevede la determinazione del Perimetro segnaletico, costituito dai Soggetti Collegati di UniCredit S.p.A. e delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), che trovano riscontro nella definizione di soggetti collegati presenti nella Disciplina Banca d'Italia (cfr. Definizioni), inclusi eventuali soggetti individuati dalla competente struttura di GRM per connessione giuridica a valle delle parti correlate, a cui si aggiungono i rapporti cointestati (nel caso in cui l'esposizione non sia riconducibile ai singoli intestatari è possibile attribuire l'esposizione complessiva a ciascun insieme di soggetti cointestatari);
- dal principio contabile IAS 24. Il perimetro determinato ai sensi del citato principio contabile ai fini dell'informativa di bilancio include tutte le Parti Correlate così come definite nell'omonimo principio e declinate all'interno del "Manuale sulle regole e sui principi contabili di Gruppo".

2.2.6 Esponenti Aziendali ex art. 136 TUB (Per le Banche Italiane)

L'articolo 136 D.Lgs. 385/1993 vieta a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. Tale disposizione trova applicazione nei rapporti intercorrenti tra le banche italiane ed i propri esponenti bancari ("Esponenti Bancari"). Le regole presenti al paragrafo 2.8 sono destinate ad UniCredit S.p.A. ed alle Banche italiane del Gruppo, che dovranno recepirne i contenuti in conformità con principi e criteri qui indicati e dovranno prevedere modalità di carattere applicativo coerenti con quelle indicate da Capogruppo. Resta fermo che, attenendo a materia sanzionata penalmente, ogni valutazione in concreto delle singole fattispecie non può che essere rimessa al responsabile apprezzamento dei soggetti interessati e, in ultima analisi, alla competenza dell'Autorità giudiziaria.

2.3 Operazioni con Componenti del Perimetro Unico

2.3.1 Identificazione delle operazioni e casi di esclusione

Si definiscono Operazioni con i componenti del Perimetro Unico le transazioni che UniCredit S.p.A. e le Controllate realizzano con componenti del Perimetro Unico comportanti assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo.

UniCredit S.p.A. pone attenzione alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla forma giuridica per l'individuazione di tali operazioni.

Identificazione

Sono comunque incluse:

- le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o scissione in senso stretto non proporzionali, ove realizzate con componenti del Perimetro Unico (sono escluse le scissioni in senso stretto proporzionali trattandosi di operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni);
- le operazioni di aumento di capitale;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli Organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, ferme le esclusioni di seguito previste;
- le operazioni con società in amministrazione straordinaria. (per la valutazione vedi 2.3.3)

A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che sono incluse:

- le operazioni bancarie, sia di raccolta sia di impiego;
- la prestazione di servizi di investimento, sia principali, che accessori;
- la distribuzione di prodotti finanziari e assicurativi;
- gli accordi contrattuali di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati ai precedenti punti;
- le nuove concessioni, le variazioni e i riesami periodici di facilitazioni creditizie (finanziamenti e linee di credito) e altre operazioni comportanti l'assunzione di rischio di credito (quali il rilascio di garanzie, gli impegni a erogare fondi e il deposito di titoli di terzi) anche se formalizzate come delibere-quadro o plafond/limiti interni (cosiddetti plafond creditizi "su cui insistono operazioni") per i quali siano determinati ovvero determinabili³ tutti gli elementi costitutivi (per le operazioni di natura creditizia, la tipologia, il controvalore, la durata, la natura, i termini e le condizioni applicate). In assenza dei predetti elementi costitutivi i plafond/limiti interni non sono considerati operazioni ai sensi della Global Policy.

Casi di esclusione

Sono identificate come operazioni per le quali non si applicano le disposizioni del Regolamento CONSOB e della Disciplina Banca d'Italia

- Operazioni effettuate da UniCredit S.p.A. con Entità ovvero tra Entità quando intercorre un rapporto di controllo totalitario societario (ivi incluse le operazioni di trasferimento di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato), a condizione che nell'operazione o nella società controparte non vi siano interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico.
- Deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del Codice Civile.
- Deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.
- Piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998 e le relative operazioni esecutive.

³ Gli elementi costitutivi possono essere considerati determinabili unicamente quando legati a parametri non discrezionalmente definiti dalla Banca o comunque per la definizione dei quali quest'ultima non possa contribuire in maniera significativa.

- Deliberazioni, diverse da quelle di cui all'art. 2389, co. 1 cod. civ., in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche posto che: i) UniCredit S.p.A. ha adottato una politica di remunerazione; ii) nella definizione della politica di remunerazione è stato coinvolto il Comitato Remunerazione di UniCredit S.p.A., costituito esclusivamente da Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti; iii) è stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea di UniCredit S.p.A. la relazione illustrativa della politica di remunerazione; iv) è previsto che tutte le remunerazioni assegnate siano coerenti con tale politica.
- Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate da UniCredit S.p.A. in esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CONSOB.
- Le operazioni di Aumento di Capitale (di UniCredit) senza esclusione o limitazione del diritto di opzione a favore di un componente del Perimetro unico.

2.3.2 Qualificazione

Le Operazioni con componenti del Perimetro Unico si qualificano in relazione alla rilevanza dimensionale, alla natura ordinaria/non ordinaria ed alle condizioni applicate.

2.3.2.1 Criteri per individuare la rilevanza

Le Operazioni con componenti del Perimetro Unico si distinguono, sulla base della rilevanza, in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza – sono le operazioni in cui almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore alla soglia del 5% dei Fondi Propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato di UniCredit S.p.A.
- Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo – sono le operazioni per le quali il controvalore dell'operazione sia compreso tra € 1 miliardo e l'importo corrispondente alla "soglia della maggiore rilevanza" ovvero l'Indice di rilevanza dell'attivo e/o quello delle passività, pur in presenza di un controvalore dell'operazione inferiore a € 1 miliardo, è pari o superiore al rapporto tra € 1 miliardo ed i Fondi Propri consolidati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato di UniCredit S.p.A.
- Operazioni di Minore Rilevanza – sono le operazioni che presentano parametri inferiori alla soglia che individua le Operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo e sono diverse dalle Operazioni Esigue come di seguito definite
- Operazioni Esigue – sono le operazioni:
 - ✓ con persone fisiche di importo inferiore o uguale ad € 250.000
 - ✓ con persone giuridiche di importo inferiore o uguale ad € 1.000.000

Per l'identificazione dei criteri quantitativi da assumere a riferimento per la classificazione si veda in Appendice 2.

2.3.2.2 Criteri per individuare l'ordinarietà

L'ordinarietà ricorre allorché siano soddisfatti due criteri selettivi: i) l'operazione deve essere ascrivibile all'*attività operativa* o, alternativamente, all'*attività finanziaria a questa connessa*; ii) l'operazione deve rientrare nell'*esercizio ordinario* dell'attività operativa della società o della connessa attività finanziaria. In particolare:

- per attività operativa s'intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della società e delle altre attività di gestione che non siano classificabili come di investimento o finanziarie;
- il riferimento all'attività finanziaria connessa all'attività operativa riguarda le operazioni che, seppure astrattamente qualificabili come finanziarie, hanno principalmente natura accessoria allo svolgimento dell'attività operativa;⁴

Per valutare se un'operazione rientra nell'*esercizio ordinario* dell'attività operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa sono da considerare i seguenti principali indicatori:

- natura della controparte;

⁴ Ai sensi della Comunicazione CONSOB DEM/10078683 del 24/9/2010 gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione non rientrano (di norma) nell'ordinario esercizio di attività finanziaria connessa all'attività operativa.

- oggetto dell'operazione;
- ricorrenza della tipologia nell'ambito dell'attività della banca/della società;
- dimensione;
- termini e condizioni contrattuali dell'operazione (anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo).

La rilevanza degli elementi sopra indicati sarà valutata prestando particolare attenzione anche al momento di approvazione e perfezionamento dell'operazione. Nel caso di operazione posta in essere da una Controllata, l'ordinarietà deve essere valutata con riferimento all'attività svolta da quest'ultima.

Non si considerano comunque ordinarie:

- le operazioni di Maggiore Rilevanza ;
- le operazioni di Minore Rilevanza di importo significativo
- le operazioni di ristrutturazione del debito in qualunque forma tecnica articolate (ivi inclusi i piani di ristrutturazione e le operazioni di D/E swap in imprese in temporanea difficoltà finanziaria ovvero eseguite per ragioni di recupero credito) deliberate nei confronti di componenti del Perimetro Unico. Sono altresì non ordinarie le attività di ristrutturazione come sopra definite che dovessero essere eseguite a termini/condizioni diverse da quelle prospettate nella delibera, ovvero le eventuali ulteriori operazioni che dovessero aggiungersi a quanto inizialmente contemplato.
- le operazioni connesse alle attività di recupero crediti (c.d. "workout"), nelle diverse forme previste dalla prassi operativa, intendendosi quelle relative ad accordi transattivi con la controparte. Non si considerano operazioni quelle relative alle attività giudiziali di recupero coattivo o in sede concorsuale, come pure le attività di mera valutazione degli accantonamenti o come chiusura posizione per accertata irrecuperabilità all'esito delle procedure di recupero giudiziale o concorsuali.

2.3.2.3 Criteri per determinare le condizioni applicate e l'economicità dell'operazione

Le condizioni di mercato/standard di massima si realizzano quando:

- analoghe a quelle praticate a controparti (comparables)⁵ che non siano componenti del Perimetro Unico con riferimento ad operazioni aventi analoghe caratteristiche per dimensione, natura, tipologia, rischiosità, ecc.;
- desumibili da prontuari, tariffari, tabelle merceologiche, accordi quadro, ecc. ovvero applicate sulla base di condizioni definite ed imposte per legge;
- praticate in operazioni analoghe da parte di "competitors", ove disponibili.

Le ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni economico-contrattuali applicate all'operazione rispetto a quelle standard o di mercato devono essere adeguatamente motivate dall'opportunità e dalla convenienza economica di realizzare l'operazione stessa.

L'economicità dell'operazione deve essere illustrata per determinare l'interesse economico della Banca alla realizzazione dell'operazione nonché la convenienza della relazione con la controparte nel suo complesso; in questo senso devono essere forniti utili elementi ad evidenza dei parametri utilizzati nell'ambito della valutazione, in relazione alla tipologia di operazione.

L'ordinarietà delle condizioni e l'economicità dell'operazione devono risultare, fra gli altri, dalla documentazione a corredo della decisione assunta secondo i processi gestionali previsti di tempo in tempo, e supportata da idonea valutazione (c.d. Plausibility check) da parte delle funzioni tecniche e di controllo in ambito Group Finance, in ambito Group Lending Office ed in ambito Group Compliance, ciascuna responsabile per il proprio ambito di competenza, con riguardo alla verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell'operazione e della relazione nel suo complesso fornite dal transaction owner.

Tale controllo (c.d. plausibility check) dovrà far parte della segnalazione inviata al Presidio Unico da parte del Transaction Owner per tutte le operazioni che dovranno essere sottoposte per parere al Comitato o comunque per tutte le operazioni per le quali non siano riscontrati indicatori di redditività in linea con quelli stabiliti periodicamente dal Management della Banca⁶

⁵ Ove disponibili. Si possono infatti verificare casi in cui non siano identificabili controparti comparabili (ad es. op. non ordinarie, op. di restructuring, ecc.)

⁶ Verranno presi a riferimento i parametri di redditività previsti dalla pertinente regolamentazione interna. Tali parametri saranno aggiornati su base annuale e portati in informativa al Comitato.

In relazione al plausibility check:

- Group Finance per il tramite della struttura FTP, Pricing & Operational ALM
 - per le operazioni creditizie di Unicredit S.p.A. (con controparti non in default/work out) verifica la congruità dei parametri utilizzati al fine della determinazione del pricing da parte del transaction owner
 - per le operazioni creditizie delle Controllate svolge un ruolo di governance limitato al coordinamento ed alla supervisione delle verifiche svolte dalle strutture di Finance locali sulla congruità dei parametri utilizzati al fine della determinazione del pricing da parte del transaction owner
- Group Lending Office

nel caso di operazioni di UniCredit S.p.A. verifica le informazioni fornite dal Transaction Owner confermando, tra l'altro, la coerenza con i parametri creditizi, la profittabilità nonché la corretta rappresentazione del risk appetite per il tramite di:

 - FIBS Credit Transactions, per operazioni di UniCredit S.p.A. con controparti Istituzioni Finanziarie, Banche e Sovereign;
 - Chief Lending Office (CLO Italy), per operazioni di UniCredit S.p.A. con controparti Corporate o persone fisiche;

nel caso di operazioni delle Controllate, la stessa Funzione, per le operazioni di sua competenza, svolge un ruolo di governance limitato al coordinamento ed alla supervisione delle verifiche svolte dalle strutture di Risk Management locali per il tramite di:

 - FIBS Credit Transactions, per operazioni delle Controllate con controparti Istituzioni Finanziarie, Banche e Sovereign;
 - Large Credit Transactions & Country Risk (LCT&CR), per operazioni delle Controllate con controparti Corporate.
- Group Compliance, per il tramite di Group Compliance Risk Assessment and Controls verifica – per le sole operazioni non creditizie di UniCredit e delle Controllate - la completezza delle set documentale a corredo delle operazioni rispetto alle previsioni di Gruppo, verificando la congruità delle informazioni in esse contenute e conducendo plausibility check sulle valutazioni effettuate dai transaction owner incluso, a carico di quest'ultimi, l'esplicitazione delle condizioni di ordinarietà/standard di mercato)

Le risultanze della predetta fase istruttoria sono sottoposte agli Organi coinvolti nel processo di delibera ed in particolare al Comitato per il rilascio da parte di quest'ultimo del proprio parere sull'operazione avendo adeguate e complete informazioni sull'effettiva profittabilità della stessa e della complessiva relazione con la parte correlata/soggetto connesso (acquisendo informazioni anche sui ritorni economici degli altri rapporti in essere con la stessa, ove presenti).

2.3.2.4 Qualificazione dei Plafond/limiti interni

UniCredit S.p.A. e le Controllate sono tenute ad osservare le procedure deliberative di cui alla presente Policy anche per i rinnovi dei plafond/limiti interni, ogni qualvolta essi vengano sottoposti alla delibera del competente organo/funzione creditizi.

Per ciascuna categoria di rischio il plafond può essere parzialmente o totalmente allocato sotto forma di specifici limiti. La parte non allocata è definita "free plafond" e può essere allocata in fasi successive alla delibera creditizia. Ciascun limite allocato può accogliere più linee creditizie (già in essere o di nuova delibera).

Nell'ambito del rinnovo dei Plafond, saranno rilevanti come operazioni ai fini dell'applicazione della Global Policy unicamente:

- le linee revocabili creditizie determinate in tutti gli elementi;
- le linee di nuova delibera nell'ambito del rinnovo.

Verranno pertanto escluse:

- le linee in essere per le quali la Banca abbia già assunto impegni contrattuali non revocabili con termini e condizioni definiti che siano già state valutate ai sensi della Global Policy;
- le linee per le quali, al momento del rinnovo, non siano determinati o determinabili tutti gli elementi costitutivi (per le operazioni di natura creditizia, la tipologia, il controvalore, la durata, la natura, i termini e le condizioni applicate). Gli elementi costitutivi possono essere considerati determinabili unicamente quando legati a parametri non discrezionalmente definiti dalla Banca o comunque per la definizione dei quali quest'ultima non possa contribuire in maniera significativa.

Nella sostanza, la mera individuazione dell'ammontare del Plafond, non costituisce di per sé operazioni ai fini dell'applicazione della Global Policy, rappresentando unicamente il livello massimo di rischio creditizio che la Banca decide di assumere nei confronti della controparte nell'ambito del Risk Appetite Framework⁷.

Rimane ferma la gestione ordinaria delle nuove operazioni al di fuori del rinnovo annuale.

2.3.3 Casi di esenzione dalle procedure deliberative

UniCredit S.p.A., avvalendosi della facoltà prevista dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, esclude inoltre dall'applicazione delle procedure deliberative le Operazioni come di seguito elencate:

- **Operazioni che ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993**

Le operazioni che una Banca italiana del Gruppo pone in essere con componenti del Perimetro Unico che siano anche propri esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 o soggetti ad essi riferibili ricadono nell'ambito di applicazione del citato articolo ed dei relativi iter deliberativi.

Per le operazioni della specie che non ricadano in uno dei casi di esenzione previsti ai successivi punti del presente paragrafo, deve essere inviata con congruo anticipo agli Amministratori indipendenti, da parte delle strutture proponenti, un'informativa completa ed adeguata al fine di consentire agli stessi la segnalazione di eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate preliminarmente alla delibera del Consiglio di Amministrazione.

- **Operazioni Esigue**

Tali operazioni non sono soggette alle procedure deliberative previste nella presente sezione e non rientrano nei flussi informativi periodici di seguito disciplinati.

Al fine di assicurare un monitoraggio nel continuo delle operazioni esigue, è previsto un controllo in capo al Transaction owner il quale, in caso di più operazioni sotto soglia, nei confronti della stessa parte correlata e dei relativi soggetti connessi, compiute nei 12 mesi successivi alla prima operazione, di importo totale superiore alle soglie, provvederà a segnalare la transazione nel suo complesso al Presidio Unico ai fini dell'inserimento nei periodici flussi informativi previsti dalla Global Policy. Nel caso di un'operazione cumulata nella quale ci siano una o più operazioni valutate non ordinarie o non a condizioni di mercato/standard, l'ultima operazione (che farà superare la soglia) verrà sottoposta (comunque nell'ambito dei rapporti con la controparte nel loro complesso) alle procedure deliberative.

- **Operazioni con o tra società Controllate, con società controllate congiuntamente e società sottoposte ad influenza notevole senza la presenza di interessi significativi (a prescindere dalla misura della partecipazione)**

Non si applicano gli iter deliberativi previsti nella presente sezione alle seguenti categorie di operazioni:

- a) operazioni con o tra società controllate (anche se non detenute in via totalitaria) di UniCredit S.p.A.;
- b) operazioni con società sottoposte a controllo congiunto, direttamente o indirettamente da UniCredit S.p.A.;
- c) operazioni con società sottoposte direttamente o indirettamente ad influenza notevole da UniCredit S.p.A.,

Per le operazioni sopra indicate verrà predisposto con cadenza trimestrale un flusso informativo - almeno di tipo aggregato nell'ipotesi sub a) e analitico e completo in quelle sub b) e c) - idoneo a consentire un loro adeguato monitoraggio, anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi.

⁷ Nella normativa interna creditizia è esplicitato che possono essere considerate operazioni creditizie anche le cosiddette "delibere quadro", i plafond/limiti interni e le linee di credito non formalmente vincolanti/non comunicate alla controparte, se le transazioni autorizzate sono sufficientemente determinate e se vi sono riportate tutte le informazioni necessarie, per esempio, il numero massimo di transazioni che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento (massimo 1 anno) e le motivazioni a complemento della delibera inerenti le condizioni da applicare (rif. Appendice 'Istruzioni tecniche per Operazioni Creditizie').

Le esenzioni sopra descritte non si applicano quando nell'operazione o nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione vi siano interessi significativi di altri componenti del Perimetro Unico.

Nelle operazioni tra una banca controllante (italiana) ed una banca controllata (italiana), il soggetto che può beneficiare della deroga è solo la banca controllante.

Nei casi di esenzione, nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, il Transaction Owner, nella valutazione dell'operazione, dovrà comunque porre particolare attenzione ad accertare l'interesse e la convenienza di UniCredit e del Gruppo al compimento dell'operazione stessa. Qualora dal Transaction Owner, con il supporto del Presidio Unico, non fossero riscontrati l'interesse e la convenienza nell'operazione, sentito preliminarmente il Comitato, non potranno essere applicati i casi di esenzione.

- **Operazioni ordinarie e a condizioni di mercato/standard**

Non si applicano gli iter deliberativi previsti nella presente sezione alle operazioni ordinarie di minore rilevanza, essendo sufficiente che delle stesse venga reso analitico e completo flusso informativo idoneo a consentire un adeguato monitoraggio di tale tipologia di operazioni, anche da parte del Comitato.

- **Operazioni di ristrutturazione del debito e di recupero crediti**

Gli iter deliberativi previsti per le operazioni non ordinarie non si applicano alle transazioni di ristrutturazione del debito di importo (valutato come rischio massimo assunto sulla proposta nei confronti della parte correlata) inferiore alla soglia di € 25 milioni a meno che esse siano:

1. nuove operazioni D/E con parte correlata o operazioni/accordi nei confronti di controparti parti correlate in cui è detenuta una partecipazione risultante da operazioni D/E (nei primi 5 anni dall'operazione);
2. operazioni di write-off;
3. concluse con soggetti appartenenti al Perimetro Unico in qualità di Azionisti o Esponenti Aziendali di UniCredit S.p.A. e con i soggetti a questi riconducibili ovvero con società controllate (non in via totalitaria) o collegate nel cui capitale siano presenti interessi significativi.

Gli iter deliberativi previsti per le operazioni non ordinarie non si applicano alle transazioni di recupero crediti di importo (valutato come esposizione e/o perdita nei confronti della parte correlata) inferiore alla soglia di € 25 milioni a meno che esse siano riconducibili ai casi di cui ai nn. 1. e 3. di cui sopra.

Sono inoltre escluse dall'applicazione degli iter deliberativi previsti per le operazioni non ordinarie le operazioni che si qualificano come meri rinnovi/riesami interni, salvo che le stesse non ricomprendano almeno una linea a revoca.

- **Operazioni con società in amministrazione straordinaria**

Di norma, le società in amministrazione straordinaria sono incluse nel Perimetro Unico ed assoggettate all'applicazione della presente Global Policy.

Tuttavia, in caso di un'operazione con una società in amministrazione straordinaria il Presidio Unico congiuntamente all'Owner dell'operazione e con il supporto delle competenti funzioni di UniCredit sarà chiamato a valutare preliminarmente, volta per volta, la persistente configurabilità di un rapporto di controllo o di influenza notevole sulla controparte al fine di determinare l'applicazione o meno della presente Policy, dando preventiva informativa al Comitato sulle risultanze emerse per le valutazioni del caso.

2.4 Gestione delle Operazioni con Componenti del Perimetro Unico

Il processo di gestione dell'Operazione con componenti del Perimetro Unico ha inizio nel momento in cui l'Owner dell'operazione, di UniCredit S.p.A. o della Controllata, avvia le trattative, a cui fa seguito la fase istruttoria, e si conclude con la deliberazione dell'operazione che può avvenire secondo modalità differenti sulla base delle caratteristiche/della qualificazione dell'operazione medesima.

E' compito dell'Owner dell'operazione, ferma l'osservanza dei processi gestionali previsti di tempo in tempo nell'ambito di ciascuna entità (Capogruppo e Controllate) e nelle relazioni tra Controllate e Capogruppo, raccogliere – già dalle fasi delle trattative e dell'istruttoria – le principali informazioni riguardanti l'operazione e svolgere preliminarmente le necessarie verifiche e valutazioni in tema di rilevanza, ordinarietà, condizioni applicate, interesse e convenienza.

La segnalazione è inoltrata al Presidio Unico previa valutazione della struttura deliberante, che garantisce la completezza e correttezza della segnalazione (controparte, tipologia dell'operazione e rilevanza, ordinarietà e condizioni, eventuale applicabilità dell'art. 136 del D.Lgs. 385/1993) nonché la tempestività della medesima. Inoltre, il deliberante fornisce indicazioni in merito all'interesse al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tali informazioni sono, fra le altre, considerate necessarie per consentire al Comitato di esprimere il parere ove previsto dalla Policy.

L'Owner dell'operazione, completate le verifiche e le valutazioni preliminari, segnala l'operazione, ove ne ricorrano i presupposti, al Presidio Unico (ovvero al Referente Locale, se presente, per le Controllate) per il completamento dell'iter procedurale. La segnalazione è trasmessa al Presidio Unico utilizzando l'apposita modulistica ovvero tramite l'applicativo "Gestione Soggetti di Gruppo" GSG.

Nel caso di coinvolgimento del Comitato Parti Correlate tali risultanze, corredate da idonea valutazione da parte delle funzioni tecniche e di controllo per quanto di rispettiva competenza (Plausibility check), dovranno essere inviate al Presidio Unico almeno 20 giorni prima della data di riunione del Comitato, fatti salvi i casi di urgenza che dovranno essere adeguatamente motivati dal Transaction Owner. Le operazioni che non saranno trasmesse nei termini al Presidio Unico potranno essere sottoposte all'attenzione del Comitato successivo.

2.4.1 Minore Rilevanza non ordinarie (fase pre-deliberativa/deliberativa/obblighi informativi)

Le Operazioni di Minore Rilevanza non ordinarie tra UniCredit S.p.A. ed i componenti del Perimetro Unico sono approvate dal competente Organo deliberante di UniCredit S.p.A. sulla base delle disposizioni normative vigenti ovvero dell'assetto delle deleghe di poteri definito dal Consiglio di Amministrazione, previo rilascio di un parere motivato del Comitato (non vincolante).

Fase pre-deliberativa

Il Comitato, se dal medesimo ritenuto anche per il tramite di uno o più componenti delegati, riceve con tempestività una informativa sull'operazione predisposta a cura del Presidio Unico con il supporto del Transaction Owner e delle altre funzioni coinvolte, con facoltà di richiedere informazioni ulteriori nonché formulare osservazioni agli Organi delegati, con particolare riferimento alla natura dell'operazione e della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per UniCredit S.p.A.

Il Presidio Unico è tenuto a trasmettere con tempestività le informazioni utili per consentire un effettivo coinvolgimento del Comitato o dei suoi componenti designati.

Fase deliberativa

Se il Comitato esprime:

- parere favorevole, l'operazione è sottoposta all'approvazione dell'Organo facoltizzato;
- parere negativo, l'operazione può essere sottoposta all'approvazione dell'Organo facoltizzato; in caso di delibera favorevole, il verbale deve fornire analitica motivazione sulle ragioni che hanno portato comunque all'approvazione e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato;
- parere condizionato a che l'operazione sia conclusa/eseguita nel rispetto di una o più indicazioni del Comitato, il parere è considerato favorevole purchè tutte le condizioni poste siano effettivamente rispettate. Al Comitato deve essere fornita adeguata e tempestiva informativa sul rispetto delle condizioni.

La Struttura proponente l'operazione informa tempestivamente il Presidio Unico sull'esito della deliberazione dell'Organo facoltizzato. La delibera di approvazione dell'operazione deve sempre includere adeguata motivazione in merito all'opportunità ed alla convenienza economica della stessa, le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono informativa predisposta a cura del Presidio Unico sulle Operazioni approvate dai competenti Organi facoltizzati nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato.

Procedure per le operazioni realizzate dalle Controllate

Le Operazioni di Minore Rilevanza non ordinarie tra le Controllate ed i componenti del Perimetro Unico sono approvate dal competente Organo deliberante della Controllata, previo rilascio di un parere motivato non vincolante del Comitato (di UniCredit S.p.A.), fermo il rilascio del parere di Capogruppo, quando previsto in conformità alla Regolamentazione di Gruppo tempo per tempo vigente. Per le Banche italiane è altresì necessario il preventivo parere degli amministratori indipendenti (anche riuniti in Comitato ad hoc) nominati presso le stesse.

Anche in questo caso, se il Comitato esprime:

- parere favorevole, l'operazione è sottoposta all'approvazione dell'Organo facoltizzato;
- parere contrario, l'operazione può essere sottoposta all'approvazione dell'Organo facoltizzato, che in caso di delibera favorevole è tenuto a fornire nel verbale adeguata motivazione sulle ragioni che hanno portato alla deliberazione dell'operazione nonostante il parere negativo del Comitato.

La Struttura della Controllata proponente l'operazione informa il Presidio Unico sull'esito della deliberazione dell'Organo facoltizzato.

La delibera di approvazione dell'operazione deve sempre includere adeguata motivazione in merito all'opportunità ed alla convenienza economica della stessa, le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono informativa predisposta a cura del Presidio Unico, sulle Operazioni di cui trattasi approvate dai competenti Organi deliberanti della Controllata nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato.

2.4.2 Maggiore Rilevanza e Minore Rilevanza di Importo Significativo

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo tra UniCredit S.p.A. ed i componenti del Perimetro Unico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle rientranti nella competenza dell'Assemblea dei Soci, previo rilascio di un parere motivato e favorevole del Comitato.

Fase pre-deliberativa

Il Comitato riceve, a cura del Presidio Unico, adeguatamente supportato dal Transaction Owner e dalle altre funzioni coinvolte, notizia tempestiva dell'avvio delle trattative/dell'istruttoria, comunque non oltre i termini di sottoscrizione di eventuali accordi di confidenzialità, ai quali i membri del Comitato sono tenuti a conformarsi; Il Comitato, se dal medesimo ritenuto anche per il tramite di uno o più componenti delegati, riceve con tempestività dal Presidio Unico una informativa sull'operazione, con facoltà di richiedere informazioni ulteriori nonché formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative/dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura dell'operazione e della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione medesima e alle condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per UniCredit S.p.A. Il Presidio Unico è tenuto a trasmettere con tempestività tutte le informazioni utili per consentire un effettivo coinvolgimento del Comitato o dei suoi componenti designati già nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria.

Fase deliberativa

Il Presidio Unico si attiva affinché il Comitato sia tempestivamente convocato, per il tramite della Segreteria del medesimo, ai fini del rilascio del parere preventivo e motivato, contestualmente provvede alla raccolta della necessaria documentazione informativa, anche avvalendosi delle strutture di Capogruppo, che deve essere messa a disposizione del Comitato in tempo utile per l'espressione di una valutazione consapevole sull'operazione.

Il Comitato, completata l'analisi, formula il parere nel rispetto dei tempi stabiliti dalle normali procedure deliberative di UniCredit S.p.A., tenendo conto delle tempistiche richieste per il perfezionamento dell'operazione.

Se il Comitato esprime:

- parere favorevole, l'operazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La Struttura proponente l'operazione informa il Presidio Unico sull'esito della delibera consiliare;
- parere negativo, si determina l'interruzione del processo deliberativo⁸;
- parere condizionato a che l'operazione sia conclusa/eseguita nel rispetto di una o più indicazioni del Comitato: il parere è considerato favorevole purchè tutte le condizioni poste siano effettivamente rispettate. Al Comitato deve essere fornita adeguata e tempestiva informativa sul rispetto delle condizioni.

In conformità con la normativa di riferimento, il parere del Comitato riguarda l'interesse per la banca/società al compimento dell'operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è favorevole quando manifesta l'integrale condivisione sull'operazione. L'espressione di un giudizio negativo, anche su un singolo aspetto, costituisce circostanza idonea a considerare il parere contrario, a meno che sia diversamente indicato dal Comitato.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono tempestiva informativa predisposta a cura del Presidio Unico, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo di UniCredit S.p.A. per le quali sia stato interrotto il processo deliberativo per effetto del preliminare parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato.

Procedure per le operazioni realizzate dalle Controllate

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo tra le Controllate ed i componenti del Perimetro Unico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Controllata stessa (ovvero dal corrispondente Organo di governo societario presente presso le Controllate estere); per le Banche italiane è altresì necessario il preventivo parere degli amministratori indipendenti (anche riuniti in Comitato ad hoc) nominati presso le stesse. La deliberazione sull'operazione deve essere sottoposta al parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A, in qualità di capogruppo, previo parere non vincolante del Comitato (di UniCredit S.p.A.).

L'eventuale parere negativo rilasciato dal Comitato e dal Consiglio di Amministrazione di Capogruppo non ha effetto vincolante nei confronti dell'Organo deliberante della Controllata, fermo che il verbale della decisione deve fornire adeguata motivazione sulle ragioni che hanno portato alla deliberazione dell'operazione nonostante il parere negativo del Comitato e/o del Consiglio.

Ad avvenuta approvazione, la struttura della Controllata proponente l'operazione provvede ad informare il Presidio Unico.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale ricevono tempestiva informativa predisposta a cura del Presidio Unico, sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo delle Controllate approvate dai competenti Organi decisionali delle medesime nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato.

Non è previsto il coinvolgimento del Comitato di UniCredit S.p.A. per le operazioni concluse dalle banche o da società del Gruppo qualora di maggiore rilevanza ai soli sensi delle Procedure da queste adottate.

⁸ UniCredit non prevede l'applicazione del meccanismo del c.d. "whitewash".

Cumulo

In caso di operazioni, salvo quelle rientranti nei casi di esclusione previsti dalla Policy al punto 2.3.3, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute da UniCredit S.p.A. e/o dalle Controllate, nel corso dell'esercizio, con uno stesso componente del perimetro unico, Il Presidio Unico cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza;

Il Presidio Unico provvede al monitoraggio delle citate Operazioni al fine del calcolo del "Cumulo". Il monitoraggio delle operazioni che, ove cumulativamente considerate, determinano il superamento della soglia di maggiore rilevanza prevista dalla Policy ha valenza annuale a partire dall'inizio di ciascun esercizio ovvero a partire dalla pubblicazione del Documento informativo previsto per le operazioni di maggiore rilevanza di cui all'Appendice 4 redatto in seguito al superamento della citata soglia per effetto del Cumulo.

2.4.3 Convocazione urgente

Al fine di consentire al Comitato di esprimersi con consapevolezza (parere preventivo e motivato) anche nei casi di operazioni caratterizzate dalla necessità di convocazione urgente, sono previste disposizioni particolari per la gestione della fase pre-deliberativa, che integrano l'iter ordinario.

Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo

- Coinvolgimento tempestivo rispetto ai tempi di realizzazione dell'operazione dell'Amministratore Delegato e del Comitato da parte del Presidio Unico (e, comunque, entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui è comunicata al Presidio Unico la conclusione della fase delle trattative/istruttoria).
L'Amministratore Delegato svolge le valutazioni del caso sullo stato di urgenza della convocazione e, di concerto con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e sentito Il Comitato, definisce la data per la deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione ("riserva di competenza").
- Convocazione tempestiva (e in ogni caso con almeno dodici ore di anticipo) del Comitato per lo svolgimento delle attività istruttorie (ove previste) e per il rilascio del parere preventivo e motivato.
- Trasmissione senza indugio all'Organo deliberante del parere espresso dal Comitato e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui è stato rilasciato.

Operazioni di Minore Rilevanza non ordinarie

- Obbligo di tempestiva convocazione del Comitato (e, in ogni caso, entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui il Presidio Unico riceve notizia dell'operazione) e contestuale coinvolgimento del competente Organo deliberante.
- Trasmissione senza indugio all'Organo deliberante del parere espresso dal Comitato e, comunque, entro e non oltre il giorno successivo a quello in cui è stato rilasciato.

2.4.4 Delibere Quadro

UniCredit S.p.A. può ricorrere a delibere quadro per specifiche categorie di operazioni con determinati soggetti del Perimetro Unico o con singole Parti dello stesso. La Policy prevede che:

- l'approvazione delle delibere è soggetta agli iter delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, Minore Rilevanza di importo significativo e Minore Rilevanza sulla base dell'ammontare massimo previsto delle operazioni oggetto di delibera (cumulativamente considerate);
- le delibere quadro hanno durata annuale, si riferiscono a operazioni definite e riportano il loro prevedibile importo massimo nel periodo di riferimento e le condizioni indicative;
- l'esecuzione delle delibere quadro deve essere comunicata dalle strutture proponenti, con il supporto del Presidio Unico, almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione;
- le delibere devono essere pubblicate (ai fini della trasparenza) mediante un documento informativo, in conformità al Regolamento CONSOB, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di delibera quadro, complessivamente considerata, superi la soglia di maggiore rilevanza. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate.

2.5 Obblighi di informativa e trasparenza ai sensi del regolamento Consob

2.5.1 Informativa sulle operazioni di maggiore rilevanza

A seguito dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza, il Presidio Unico si attiva per la predisposizione, ai sensi dell'art. 114, comma 5 del D.Lgs. 58/1998,⁹ del Documento Informativo in conformità alle previsioni del Regolamento CONSOB.

Al fine della redazione del suddetto Documento Informativo, il Presidio Unico richiede il supporto della struttura di Capogruppo o della Controllata proponente l'operazione al fine di ottenere le necessarie informazioni, con il coinvolgimento delle altre funzioni di Capogruppo e/o delle Controllate eventualmente interessate.

Il Presidio Unico provvede a che il Documento Informativo, una volta predisposto, sia messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di UniCredit S.p.A. con le modalità previste dal Regolamento Emittenti CONSOB, comunque entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della società o da parte degli Organi Amministrativi delle Controllate ovvero, qualora l'Organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile (il documento è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea nei casi di operazioni di competenza assembleare).

Con la medesima tempistica prevista per la pubblicazione del Documento Informativo, il Presidio Unico provvede a mettere a disposizione del pubblico, in Appendice al documento stesso ovvero sul sito internet di UniCredit S.p.A., il parere del Comitato e gli eventuali pareri degli esperti indipendenti.

Il Documento Informativo e i pareri di cui sopra sono altresì trasmessi alla CONSOB contestualmente alla diffusione al pubblico.

Nel caso in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato dal Cumulo di più operazioni di minore rilevanza, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento. Nel caso in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato da un'operazione realizzata da una Controllata, i termini decorrono dal momento in cui la Capogruppo ha avuto informativa dell'operazione.

Infine, il Presidio Unico trasmette al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di UniCredit S.p.A., su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole operazioni di maggiore rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo.

Tale obbligo ricorre anche per le operazioni ordinarie di maggiore rilevanza e di Minore rilevanza di importo significativo, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

2.5.2 Informativa sulle operazioni ordinarie, di maggiore rilevanza, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard

Anche se l'iter deliberativo delle operazioni ordinarie di maggiore rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard non si differenzia rispetto a quello previsto per le operazioni di maggiore rilevanza *tout court*, il Regolamento CONSOB prevede una semplificazione relativamente agli obblighi informativi.

In particolare, in deroga agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Emittenti CONSOB (concernenti il Documento informativo), per le operazioni ordinarie di maggiore rilevanza concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard devono essere effettuate le seguenti comunicazioni, in aggiunta alle informazioni da rendere ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998:

⁹ Qualora debba essere altresì predisposto un Documento Informativo ai sensi degli art. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti di CONSOB, può essere pubblicato un unico documento che contenga le informazioni ai sensi delle due normative, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili (cfr. art. 5, comma 6 del Regolamento CONSOB).

- una comunicazione alla CONSOB, entro sette giorni dalla conclusione dell'operazione o dalla comunicazione della stessa da parte della società controllata che la realizza, in merito alla controparte, all'oggetto e al corrispettivo dell'operazione;
- un'apposita informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, sulle operazioni concluse avvalendosi della richiamata semplificazione;
- un'apposita informativa nella relazione sulla gestione, in merito alla controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni concluse avvalendosi della presente semplificazione.

2.5.3 Informativa sulle operazioni di minore rilevanza

Ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, il Presidio Unico trasmette al Dirigente Preposto, su sua specifica richiesta, ogni elemento utile in suo possesso, affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, "che abbiano influito in misura rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società.

Infine, fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 58/1998, il Presidio Unico provvede a che sia messo a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti CONSOB, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali i competenti Organi deliberativi di UniCredit S.p.A. hanno ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine è messo a disposizione del pubblico, in Appendice al documento di cui sopra o sul sito internet di UniCredit S.p.A., il parere negativo del Comitato.

2.5.4 Informativa sulle operazioni ordinarie, di minore rilevanza, concluse a condizioni di mercato o standard

Nel caso di approvazione di un'Operazione Ordinaria di Minore Rilevanza, conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, il Presidio Unico trasmette alla funzione di Accounting, su sua specifica richiesta, ai sensi dell'art. 154-ter del D.Lgs. 58/1998, ogni elemento utile in proprio possesso affinché quest'ultimo provveda a fornire opportuna informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, delle singole Operazioni con Parti Correlate CONSOB concluse nel periodo di riferimento.

2.6 Flussi informativi

Il Presidio Unico è incaricato di predisporre e fornire periodicamente specifici flussi informativi per

- Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
- Comitato
- Compliance
- Group Administrative & Analytics Office

come di seguito indicato. In particolare, il Presidio Unico:

- predisporre e fornisce con periodicità trimestrale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato una informativa sulle Operazioni con componenti del Perimetro Unico riguardanti UniCredit S.p.A. e le Controllate nel periodo di riferimento, integrata con le eventuali operazioni del periodo precedente segnalate oltre il termine stabilito. Tale informativa è trasmessa con tempestività, a cura del Presidio Unico, anche alla funzione di Compliance di Capogruppo. Le tipologie delle operazioni oggetto di comunicazione e la tempistica per la predisposizione e trasmissione del flusso ai citati Organi sono descritte nella GPR.
- predisporre e fornisce con periodicità semestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato una informativa su tematiche di rilievo riguardanti il Perimetro Unico, come dettagliato nella GPR, tempestivamente inoltrata (a cura del Presidio Unico) anche alla funzione di Compliance di Capogruppo.

- fornisce alla Funzione di Accounting, su richiesta, le informazioni di propria competenza e per quanto in suo possesso, utili per la predisposizione della Relazione intermedia sulla gestione e della Relazione sulla gestione annuale, con riferimento a:
 - singole Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo concluse con i componenti del Perimetro Unico nel trimestre di riferimento;
 - altre singole Operazioni con Parti Correlate CONSOB “che abbiano influito in misura rilevante” sulla situazione patrimoniale o sui risultati di UniCredit S.p.A.;
 - modifiche o sviluppi delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico descritte nell’ultima Relazione annuale che abbiano avuto “un effetto rilevante” sulla situazione patrimoniale o sui risultati di UniCredit S.p.A. nel periodo di riferimento.

2.7 Disposizioni specifiche dedicate ai Soggetti Collegati Banca d’Italia ed alle Parti Correlate CONSOB

2.7.1 Limiti prudenziali e livelli di propensione al rischio

2.7.1.1 Limiti Prudenziali

La disciplina stabilisce limiti alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti in conflitto d’interesse. Tali limiti, differenziati a seconda della tipologia di parte correlata, corrispondono alla somma delle attività di rischio nei confronti di Componenti del Perimetro Unico raffrontata ai Fondi Propri Consolidati, come indicato nella tabella sottostante:

	Esponenti aziendali	Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole	Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti	Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole
Limiti Consolidati	5%	PARTI CORRELATE NON FINANZIARIE		
		5%	7,5%	15%
		ALTRE PARTI CORRELATE		
		7,5%	10%	20%

La DISCIPLINA definisce anche la metodologia di calcolo delle attività di rischio, prevedendone la ponderazione secondo i fattori previsti dalla normativa in tema di Segnalazioni di Vigilanza dei Grandi Rischi e stabiliti sulla base del rischio associato alla natura della controparte ed alle forme di attenuazione del rischio in presenza di determinate condizioni. Nello specifico:

- si considerano sia il banking book sia il trading book
- le esposizioni di banking book sono considerate al valore nominale (poste di bilancio e fuori bilancio)
- sono previste esenzioni/deduzioni (ad es. fattori di mitigazione quali garanzie o collaterale) solo per i casi già previsti dalla normativa in tema di Segnalazioni di Vigilanza dei Grandi Rischi.

Group Risk Management ha deciso di approcciarsi alla determinazione delle attività di rischio verso Soggetti in conflitto d’interesse e calcolo del rispetto del limite in maniera più restrittiva rispetto a quanto previsto dalla disciplina, decidendo di utilizzare l’importo nominale e di non beneficiare conservativamente di ponderazioni.

Non sono incluse nella attività di rischio le partecipazioni ed altre attività dedotte dal capitale. Nei casi ed alle condizioni previsti dalla normativa di vigilanza sulla concentrazione dei rischi, non sono inoltre incluse le esposizioni temporanee connesse alla prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari.

Le attività di rischio nei confronti di Entità del Gruppo Bancario sono altresì escluse.

Nel caso in cui ad un gruppo di parti correlate siano applicabili limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

Nell'ambito del sistema interno dei controlli, la funzione di Group Risk Management è responsabile del monitoraggio delle attività di rischio con Soggetti in conflitto d'interesse e della verifica del rispetto dei limiti prudenziali in via continuativa.

A tal scopo valgono le seguenti linee guida:

- i limiti prudenziali si applicano ai Soggetti Collegati ed i relativi controlli sono svolti su ogni componente del Perimetro Unico di Gruppo;
- le attività di controllo sono svolte in caso di nuove proposte creditizie ovvero di revisione periodica dei fidi (controlli ex-ante) ed in via continuativa (monitoraggio periodico);
- viene stabilita una soglia di attenzione ("*Warning Signal*") equivalente al 60% del limite prudenziale previsto, al superamento della quale si attivano specifiche procedure gestionali
- le attività di rischio sono misurate in linea con i sistemi gestionali di Risk Management, utilizzando metodologie/regole che assicurino il rispetto dei criteri stabiliti dalla Vigilanza.

2.7.1.2 Livelli di propensione al rischio (Risk Appetite)

La propensione al rischio (Risk Appetite) nei confronti del Perimetro Unico di Gruppo è definito in coerenza con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative del Gruppo, in linea con le disposizioni di vigilanza¹⁰.

Il Risk Appetite viene definito con riferimento al rapporto fra **le esposizioni aggregate** di rischio del Gruppo UniCredit verso il Perimetro Unico di Gruppo¹¹ ed i Fondi Propri Consolidati. Su questo rapporto si applica un **limite** che rappresenta il livello massimo di rischio accettabile che il Gruppo è disposto ad assumere nei confronti di controparti rientranti nel Perimetro Unico di Gruppo. In coerenza con i limiti prudenziali, viene stabilita inoltre una soglia di attenzione ("*Warning Signal*").

Il valore delle esposizioni è misurato in ottemperanza alle regole applicate ai fini del monitoraggio dei limiti prudenziali (importo nominale).

Si precisa infine che i componenti del Perimetro Unico di Gruppo possono essere soggetti alle disposizioni UniCredit che presidono la gestione del rischio di concentrazione a livello di nominativo singolo, qualora ad essi fossero applicabili i criteri che ne determinano l'eleggibilità (ad es. dimensioni e tipologia di controparte).

2.7.2 Informativa esterna e segnalazioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati

La disciplina della Banca d'Italia prevede che vengano periodicamente segnalate alla Banca d'Italia sia le attività di rischio in essere con Soggetti Collegati, sia le operazioni da questi ultimi effettuate con la periodicità e il livello di dettaglio descritti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Capogruppo e a livello individuale dalle singole Banche italiane.

Costituiscono oggetto delle segnalazioni di vigilanza a **livello consolidato**, il complesso delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, per le quali è prevista periodicità di invio trimestrale.

Le comunicazioni dei dati alla Capogruppo ai fini della segnalazione consolidata deve avvenire in conformità delle normative locali (i.e. privacy, banking secrecy).

La Segnalazione di Vigilanza delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati ha per oggetto tutte le esposizioni per cassa (ad esempio, finanziamenti, azioni, obbligazioni, prestiti subordinati) e fuori bilancio (ad esempio, garanzie rilasciate) ascrivibili al Soggetto, sia nei casi in cui esso sia l'unico intestatario del rapporto, sia nei casi in cui risulti cointestatario unitamente ad altri soggetti, indifferentemente dalla eventuale natura di Soggetto Collegato rivestita dai cointestatari.

A livello individuale, oltre alla segnalazione trimestrale delle attività di rischio, sono previste anche le segnalazioni relative alle Operazioni con Soggetti Collegati nonché alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Non rientrano nel flusso informativo le Operazioni Esigue.

Lo schema seguente riepiloga la tipologia di segnalazioni effettuate, la frequenza di invio e l'ambito di applicazione.

¹⁰ La Disciplina Banca d'Italia è applicabile ai Soggetti Collegati, mentre le disposizioni contenute in questo paragrafo riguardano l'intero Perimetro Unico di Gruppo,

¹¹ con esclusione delle esposizioni infra-gruppo

Tipologia	Frequenza	Rilevanza	Nota
Segnalazioni sulle attività di rischio verso Soggetti Collegati	Trimestrale	Consolidata e individuale	Le segnalazioni sono effettuate avendo a riferimento i soggetti collegati definiti a livello di gruppo bancario di appartenenza
Segnalazioni delle Operazioni verso Soggetti Collegati	Annuale	Individuale	
Segnalazioni delle Operazioni di Maggiore Rilevanza verso Soggetti Collegati	Trimestrale	Individuale	

L'invio delle segnalazioni di vigilanza consolidate a Banca d'Italia è effettuato dalla funzione Group Regulatory Reporting ("GRR") di Capogruppo in conformità alla disciplina di vigilanza entro il 42° giorno successivo alla data di riferimento trimestrale (ossia, entro T+42 giorni successivi al 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno).

2.7.3 Informativa di Bilancio

L'informativa di bilancio relativa alle parti correlate (Parte H nota integrativa) deve contenere le informazioni richieste dallo IAS 24 e dalla circolare 262 di Banca d'Italia:

- Informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche
- Informazioni sulle transazioni con parti correlate

Lo IAS 24 definisce i "Dirigenti con responsabilità strategiche" e le "Operazioni con parti correlate" come di seguito riportato:

- "I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività delle entità, compresi gli amministratori dell'entità stessa."
- E' identificata operazione con parte correlata "un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo".

2.8 Obbligazioni degli Esponenti Bancari

2.8.1 Ambito oggettivo di applicazione

L'applicazione dell'art. 136 riguarda *obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita*, rispettivamente, *contratte/compiuti direttamente o indirettamente* dagli Esponenti Bancari.

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura (finanziaria e non), ivi compresi gli incarichi professionali conferiti in forma sistematica od occasionale agli Esponenti bancari o a studi associati dei quali gli stessi facciano parte. In particolare l'affidamento di incarichi professionali in forma sistematica ed esclusiva è sconsigliato dalla Banca d'Italia in quanto tale prassi potrebbe incidere sulla stessa compatibilità degli interessi del soggetto con gli interessi societari;
- le operazioni di compravendita in valuta e titoli che non rispettano le condizioni di seguito descritte;
- le operazioni di cambio "per cassa" di assegni bancari.

In base alle indicazioni di Banca d'Italia, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136, in quanto rivenienti da rapporti contrattuali nei quali non assume rilevanza la qualità soggettiva della controparte e non sussiste, neppure in astratto, la possibilità di conflitto di interesse che la norma intende evitare:

- i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi compresa l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti;
- le obbligazioni connesse ad operazioni di compravendita di valuta e valori mobiliari, inclusi i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, quotati al mercato telematico allorquando sussistano tutti i seguenti presupposti: effettuazione sui mercati regolamentati; applicazione delle condizioni standardizzate previste per la clientela; anticipazione del prezzo in caso di acquisto; consegna preventiva dei titoli in caso di vendita.

La nozione di *obbligazione indiretta* identifica una fattispecie in cui si instaura un rapporto obbligatorio in capo ad un Esponente bancario mediante interposizione di un soggetto diverso, sia esso persona fisica/giuridica. In tali casi compete all'organo di amministrazione, che l'interessato deve render edotto della propria particolare situazione, valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indirettamente contratta dall'Esponente. L'accertamento viene condotto con l'astensione dell'Esponente che si presume coinvolto.

Nell'ipotesi di obbligazioni contratte da società può ritenersi applicabile la disposizione di legge in questione quando l'Esponente: i) abbia nella società stessa una posizione di controllo ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 385/1993; ii) sia socio di una società semplice o in nome collettivo; iii) sia socio accomandatario di una società in accomandita semplice o per azioni; iv) sia unico azionista di una società di capitali.

2.8.2 Ambito soggettivo di applicazione

Sulla base di quanto prevede la norma (*chi svolge funzioni di amministrazione direzione e controllo presso una banca*) il perimetro degli Esponenti Bancari è dato dall'insieme degli esponenti di Capogruppo, delle Banche italiane e dei soggetti ad essi riconducibili, ossia:

- le persone fisiche (es. coniuge o altro familiare dell'Esponente) e/o quelle giuridiche considerate interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo all'Esponente; il mero rapporto di familiarità potrebbe non rilevare, fermo restando che, attesa la rilevanza penale della materia, la concreta valutazione delle singole fattispecie deve essere rimessa agli stessi Esponenti);
- i soggetti legati ad uno o più Esponenti aziendali da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico);
- le società direttamente e/o indirettamente controllate dall'Esponente bancario.

2.8.3 Gestione delle obbligazioni contratte con Unicredit S.p.A.

Le obbligazioni che Consiglieri, Sindaci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di UniCredit S.p.A. pongono in essere, direttamente o indirettamente, con la banca sono soggette all'art. 136. La struttura di UniCredit S.p.A. competente per materia in funzione del contenuto dell'obbligazione sottopone la proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. In particolare:

- la competente struttura di Risk Management per le operazioni creditizie;
- le strutture competenti per aree di attività, , per le operazioni finanziarie (quali, ad esempio, le quotazioni di strumenti finanziari, le emissioni obbligazionarie e le cartolarizzazioni);
- la struttura competente per materia in funzione del contenuto dell'obbligazione per le operazioni diverse da quelle di cui ai precedenti alinea.

La decisione motivata del Consiglio di Amministrazione deve essere presa all'unanimità degli aventi diritto al voto presenti con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il parere favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale (sindaci effettivi). Nel caso di Sindaci assenti alla seduta consiliare il loro parere favorevole all'operazione è raccolto in separata sede. Tale iter deliberativo deve essere adottato anche dalle Banche italiane nel caso di obbligazioni contratte con i rispettivi Esponenti bancari, fermo restando che ciascuna Banca definisce il coinvolgimento delle proprie Strutture interne. Per le obbligazioni con Esponenti bancari ai sensi dell'art. 136 che ricadono anche nell'ambito di applicazione del Regolamento CONSOB e della Disciplina Banca d'Italia, in quanto Operazioni con componenti del Perimetro Unico si rinvia al precedente par. 2.3.3.

2.9 Informativa esterna e segnalazioni di vigilanza in materia di Soggetti Collegati

2.9.1 Segnalazioni di Vigilanza

Group Regulatory Reporting (GRR) trimestralmente predispone ed invia alla Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza previste per i soggetti collegati (sia su base consolidata che su base individuale - Ods 1094 - Segnalazione consolidata sulle attività di rischio verso soggetti collegati).

GRR è supportata da :

- Group Risk Supervisory Reporting, per le attività di verifiche di plausibilità delle esposizioni segnalate rispetto alle evidenze dei sistemi di risk management;
- Shareholding – Presidio Unico, che mette a disposizione sia il Perimetro Unico, sia l'elenco delle operazioni con componenti del Perimetro Unico segnalate al Presidio Unico, al netto dei casi di esenzione per i quali non è prevista la segnalazione.

Per quanto riguarda le responsabilità di processo, ciascuna struttura ha la responsabilità della correttezza, completezza e coerenza regolamentare rispetto al disposto normativo di riferimento tempo per tempo vigente delle informazioni di propria pertinenza nei confronti di *GRR e, in ultima istanza, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.*

2.10 Controlli di II Livello

2.10.1 Controlli della funzione di Compliance

La funzione di Compliance ha definito nella Global Policy “Conflitti d’interesse”¹² i principi e le regole per supportare i dipendenti nell’identificazione e gestione dei conflitti d’interesse fornendo le linee guida generali sulle misure che il Gruppo deve adottare ai fini della loro identificazione, gestione e registrazione.

La Global Policy si applica a tutti i conflitti identificati dalla Matrice sui Conflitti d’interesse di Gruppo. Tra di esse sono state individuate le fattispecie di conflitti riconducibili alla presenza di soggetti collegati.

La Policy è integrata da altra specifica normativa di Gruppo allo scopo di assicurare l’implementazione dei principi e dei criteri definiti dalla Global Policy.

Con riferimento all’attività con Soggetti in conflitto d’interesse, la funzione di Compliance verifica l’esistenza e la completezza delle procedure idonee ad assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa e dalla regolamentazione interna. Al riguardo, i controlli posti in essere dalla funzione Compliance possono essere svolti sia in via preventiva (controlli ex-ante) che successiva agli eventi oggetto del controllo (controlli ex-post).

Con riferimento ai controlli ex-ante, la funzione Compliance predispone un piano di controlli di secondo livello volti a verificare la conformità dei processi alla normativa regolamentare.

I **controlli ex ante di secondo livello** posti in essere dalla funzione Compliance si focalizzano sull’analisi delle linee guida e della normativa interna di processo al fine di verificare che siano chiaramente definiti i ruoli e le responsabilità e che siano previsti tutti i meccanismi operativi e/o i controlli di linea che assicurino:

- la corretta individuazione dei Soggetti in conflitto d’interesse, la completezza del Perimetro Unico¹³, l’integrità delle informazioni in esso contenute, e la loro disponibilità al *transaction owner* a livello locale;
- la completa identificazione di tutte le operazioni poste in essere con Soggetti in conflitto d’interesse, la loro corretta qualificazione e classificazione (secondo le regole stabilite da questa Policy) e l’instradamento nel corretto percorso deliberativo;
- il rispetto degli obblighi di informativa e trasparenza;
- la tempestività e l’integrità dei flussi informativi previsti.

Con riferimento ai **controlli ex-post**, la funzione Compliance predispone un piano di controlli di secondo livello volti a monitorare il rispetto - da parte dei responsabili di ogni singola fase del processo - degli obblighi stabiliti dalla normativa interna in relazione alle operazioni con i soggetti in conflitto di interessi che compongono il Perimetro Unico.

A titolo esemplificativo i controlli ex-post di secondo livello posti in essere dalla funzione Compliance potranno riguardare:

- verifica dei razionali per l’inserimento / mancato inserimento nel perimetro unico di alcuni soggetti;
- verifica delle movimentazioni periodiche del Perimetro Unico e relativa documentazione;
- verifica della corretta classificazione delle operazioni con Soggetti in conflitto d’interesse;
- verifica della completezza della documentazione allegata e della sua corretta archiviazione;
- verifica della classificazione delle operazioni e del rispetto delle procedure deliberative da adottare;
- verifica del rispetto delle procedure di reporting nella Capogruppo e nelle società controllate.

¹² Cfr Global Policy – Conflitti d’Interesse (UC-2016-097)

¹³ ivi inclusi i processi di alimentazione del Perimetro Unico da parte delle Entità del Gruppo

I controlli posti in essere dalla funzione Compliance sono inclusi nei cataloghi dei controlli di secondo livello di competenza e sono effettuati da tutte le Entità del Gruppo. Tali controlli sono eseguiti con frequenze temporali diverse (ad esempio ad evento, mensile, semestrale, annuale) e con modalità anche a campione.

Controlli della funzione di Risk Management

Nella presente sezione vengono stabilite le regole generali che presiedono ai Controlli Interni definiti e svolti dalla funzione di Group Risk Management, nel dettaglio ¹⁴:

- i controlli dei Limiti Prudenziali mediante il monitoraggio e la verifica di indicatori chiave predefiniti (ad es. percentuale di utilizzo del limite) raffrontati con specifiche soglie interne (ad. esempio soglia di attenzione interna o “*Warning Signal*”);
- l'attività di reportistica interna al Comitato Parti Correlate;
- il controllo del livello massimo di rischio accettabile (*Risk Appetite*) che il Gruppo è disposto ad assumere nei confronti di controparti rientranti nel Perimetro Unico di Gruppo, mediante il monitoraggio delle esposizioni aggregate rispetto ai Fondi Propri Consolidati raffrontato con specifiche soglie interne.

2.10.1.1 Monitoraggio Limiti Prudenziali

Controlli ex ante

Per le proposte creditizie riguardanti componenti del Perimetro Unico di Gruppo viene svolta, in via preliminare alla presentazione all'Organo Deliberante (di competenza dei Comitati Credito di Capogruppo), un'analisi dell'impatto della proposta in corso di valutazione sia sulla soglia di attenzione sia sui limiti prudenziali applicabili.

A tal fine, le attività di rischio da considerare sono gli “importi potenziali”, calcolati secondo le linee guida espresse nella Credit Risk Taxonomy ¹⁵, che vengono raffrontati con i relativi Limiti Prudenziali. I fondi Propri Consolidati da tenere in considerazione per il calcolo dei limiti prudenziali sono quelli alla data precedente la data di riferimento.

Ai fini di coerenza con il perimetro della proposta creditizia, i controlli ex-ante sono eseguiti con riferimento all'importo potenziale proposto per l'intero gruppo di clienti collegati, anche nel caso in cui alcuni soggetti del gruppo non si qualificano come componenti del Perimetro Unico.

In caso di superamento della soglia di attenzione (“*warning signal*”), la funzione di erogazione proponente è tenuta a riconsiderare l'intera proposta ovvero a motivare le ragioni del suo mantenimento. A tal proposito si evidenzia come Group Risk Management abbia definito un approccio conservativo per il calcolo della base di verifica del rispetto del limite prudenziale rispetto a quanto stabilito dalla normativa di Banca d'Italia. (ad es. l'importo potenziale comprende i limiti interni non comunicati al cliente)

In ogni caso, non è consentito che una proposta creditizia conduca ad una potenziale violazione del limite prudenziale.

Monitoraggio periodico

Per le attività di rischio nei confronti di componenti del Perimetro Unico, sono monitorati su basi mensili – a livello consolidato¹⁶ - le esposizioni in essere, la loro evoluzione nel tempo e l'assorbimento del relativo limite prudenziale.

¹⁴ In via generale, i controlli della funzione Group Risk Management sono applicati al Perimetro Unico di Gruppo, ad eccezione delle controparti consolidate secondo il metodo dell'integrazione globale, in linea con la normativa regolamentare in tema di Limiti Prudenziali.

¹⁵ Importo potenziale pari a: (i) il plafond accordato di Gruppo assegnato nell'ambito del processo di erogazione creditizia (tipicamente alle controparti FIBS) senza considerare il Rischio di Regolamento (ii) importo nominale laddove non sia assegnato un Plafond di gruppo. Vedi GOR Credit risk Taxonomy OdS 1200

¹⁶ Per quelle Entità del Gruppo i cui dati non alimentano i sistemi informativi di GRM su basi mensili, si procede ad utilizzare dati trimestrali

Scopo del monitoraggio è disporre di un appropriato meccanismo di controllo che consenta di identificare le esposizioni in aumento e vicine alla soglia di allerta e di attivare – in caso di superamento della stessa – le procedure gestionali e di *escalation*.

Flussi informativi verso Comitato Parti Correlate

Su base trimestrale GRM fornisce al Comitato Parti Correlate rendicontazione in merito a:

- l'esposizione totale delle componenti del Perimetro Unico e il relativo utilizzo dei Limiti Prudenziali;
- l'evoluzione su base trimestrale ed annuale delle maggiori esposizioni con Soggetti in conflitto d'interesse, dettagliata per tipologia di parte correlata;
- evidenze dettagliate per prodotto/linea di credito sulle maggiori esposizioni nei confronti di controparti finanziarie/non-finanziarie che si qualificano quali Soggetti in conflitto d'interesse;
- commenti sugli aspetti più significativi nell'andamento e nell'evoluzione dei rischi.

Sempre su base trimestrale Group Lending Office rendiconta in merito a:

- gli importi dei plafond approvati in favore di gruppi in cui rientrano Soggetti in conflitto d'interesse, dettagliati per categoria di rischio e relative percentuali di utilizzo.

Processo in caso di superamento di soglie di attenzione o Limiti Prudenziali

Qualora, nell'ambito del monitoraggio dei limiti prudenziali, si riscontrasse il superamento della soglia di attenzione (*warning signal*) da parte di un componente del Perimetro Unico, sono informati il Transaction Owner e la competente funzione di Risk Management responsabile in tema di concentrazione dei rischi.

Il Transaction Owner deve valutare l'impatto della violazione e la sua sostenibilità con riferimento alla normativa di Vigilanza, considerando possibili fattori di mitigazione e/o l'eventuale durata limitata delle esposizioni. Il risultato dell'analisi d'impatto è comunicato alla funzione responsabile in tema di concentrazione dei rischi, che valuta le azioni correttive più adeguate alla fattispecie in essere, secondo quanto previsto nel Framework di riferimento.

In caso di superamento dei Limiti Prudenziali, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (ad es. un nominativo ha assunto la qualità di Soggetto in conflitto d'interesse successivamente all'apertura del rapporto e l'esposizione nei confronti del nuovo gruppo di Soggetti in conflitto d'interesse si colloca già al di sopra del limite), la posizione di rischio deve essere diminuita al fine di rientrare al più presto entro il limite prudenziale.

A tal scopo il Transaction Owner, in coordinamento con le funzioni interessate, entro 45 giorni dal superamento del limite predispone un piano di rientro, successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit su proposta dell'Amministratore Delegato, sentito il Collegio Sindacale di UniCredit.

Il piano di rientro è trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

Ai sensi della DISCIPLINA di Banca d'Italia, se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata in virtù della partecipazione detenuta in UniCredit o in una sua controllata, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

UniCredit valuta i rischi connessi con componenti del Perimetro Unico, se rilevanti per l'operatività aziendale, e gli effetti dell'eventuale superamento dei limiti prudenziali nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

2.10.1.2 Monitoraggio della propensione al rischio verso controparti appartenenti al perimetro unico

Le esposizioni aggregate verso le controparti del Perimetro Unico di Gruppo rispetto ai Fondi Propri Consolidati sono monitorate su base trimestrale e raffrontate con le specifiche soglie rappresentanti il livello massimo di rischio accettabile (*Risk Appetite*). Tale monitoraggio è rendicontato nell'ambito del flusso informativo che la funzione di *Group Risk Management* fornisce al Comitato Parti Correlate relativamente ai limiti prudenziali (Flusso informativo verso Comitato Parti Correlate).

Qualora, nell'ambito del monitoraggio periodico, si riscontrasse il **superamento della soglia di attenzione** (*warning signal*), la funzione *Group Risk Management* predisponde, di concerto con le funzioni coinvolte, un'analisi volta a verificarne i principali razionali ed informa il *Group Chief Risk Officer*.

Nel caso in cui si verificasse un superamento del **limite**, il *Group Chief Risk Officer*, di concerto con le funzioni coinvolte predisponde un piano di rientro ed è tenuto ad informare il *Chief Executive Officer*, il quale a sua volta notifica il superamento al Consiglio di Amministrazione e richiede allo stesso l'approvazione delle misure di gestione oppure l'autorizzazione al superamento.

3 SUDDIVISIONE DI RESPONSABILITA' TRA CAPOGRUPPO E ENTITA'

3.1 Responsabilità della Capogruppo

3.1.1 Responsabilità degli Organi Sociali

Il Regolamento CONSOB e la Disciplina Banca d'Italia prevedono nell'ambito della gestione delle Operazioni con Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione e degli Amministratori indipendenti riuniti in apposito Comitato; il coinvolgimento del Collegio Sindacale è contemplato dalla sola Disciplina Banca d'Italia in determinati casi dell'operatività con Soggetti Collegati. Di seguito sono descritte le competenze assegnate da UniCredit S.p.A. ai citati Organi.

Il Consiglio di Amministrazione:

- delibera Policy e relative revisioni con preventivi pareri favorevoli di Comitato e Collegio Sindacale;
- nomina i membri del Comitato in conformità con i criteri di designazione stabiliti dalla normativa vigente inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione temporanea del/dei membro/i del Comitato nei casi previsti (sostituzione per conflitto d'interesse e sostituzione per indisponibilità in caso di convocazione urgente);
- delibera le Operazioni di UniCredit S.p.A. di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo, fatta eccezione per le operazioni che ricadono nella competenza dell'Assemblea dei Soci;
- delibera le Operazioni di UniCredit S.p.A. che rientrano anche nell'ambito di applicazione dell'art. 136 D.Lgs. 385/1993 (approvazione all'unanimità e con il parere favorevole dei membri del Collegio Sindacale);
- rilascia pareri sulle Operazioni delle Controllate di Maggiore rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo;
- riceve informativa periodica secondo i criteri indicati dalla Policy sulle operazioni di UniCredit S.p.A. e delle Controllate con componenti del Perimetro Unico nonché sulle tematiche di rilievo riguardanti il citato Perimetro;
- delibera i limiti di esposizione al rischio nei confronti di soggetti collegati

Il Comitato Parti Correlate, ha le seguenti responsabilità:

- rilascia pareri preventivi e motivati, nonché vincolanti, al fine della delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità della Policy, e delle Procedure ivi contemplate, nonché dei successivi aggiornamenti, a conseguire gli obiettivi stabiliti dal Regolamento CONSOB, dalla Disciplina Banca d'Italia e dall'art. 136 del D.Lgs. 385/1993;
- è coinvolto, collegialmente o tramite il membro indipendente del Comitato a ciò delegato, già nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria delle Operazioni di UniCredit S.p.A. e delle Controllate di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con facoltà di richiedere informazioni nonché formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria;
- rilascia, ove previsto, pareri preventivi e motivati sulle Operazioni di UniCredit S.p.A. e delle Controllate in merito all'interesse al compimento delle operazioni medesime nonché su convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- si esprime, sulla base delle informazioni messe a disposizione dal Presidio Unico, su tematiche di rilievo riguardanti il Perimetro Unico;
- monitora, anche al fine di rilevare eventuali interventi correttivi, le Operazioni Ordinarie.

Il Comitato può farsi assistere nel rilascio dei pareri sulle citate Operazioni, a spese di UniCredit S.p.A., da esperti indipendenti di propria scelta.

Il Collegio Sindacale:

- rilascia preventivi pareri analitici e motivati nonché vincolanti, al fine della successiva delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità della Policy e delle Procedure ivi contemplate, nonché sui successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi stabiliti dal Regolamento CONSOB, dalla Disciplina Banca d'Italia e dall'art. 136 del D.Lgs. 385/1993 (tale parere si affianca a quello analogo richiesto al Comitato);
- riceve informativa (entro tre giorni successivi a quando il Comitato ha rilasciato il proprio parere) sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo di UniCredit S.p.A. per le quali sia stato interrotto il processo deliberativo per effetto del preliminare parere negativo o condizionato a rilievi rilasciato dal Comitato;

- riceve informativa (entro tre giorni successivi a quando il Comitato ha rilasciato il proprio parere) sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza e di Minore Rilevanza di importo significativo delle Controllate per le quali il Comitato abbia rilasciato preliminare parere negativo o condizionato a rilievi (in questi casi non vincolante ai fini deliberativi).

Il Collegio Sindacale vigila sulla conformità della Policy ai principi indicati dalla normativa di riferimento nonché sull'osservanza della medesima. A tal fine, il Collegio Sindacale può avvalersi dell'attività di verifica svolta dalla funzione di Internal Audit e/o richiedere alla stessa specifici approfondimenti e riscontri.

3.1.2 Responsabilità delle Funzioni interne

UniCredit si è dotata di un modello organizzativo per assicurare e presidiare il processo operativo nella fase istruttoria per la gestione delle operazioni con componenti del Perimetro Unico e per migliorare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni fornite dalla funzione proponente l'operazione - in particolare in tema di verifica delle condizioni applicate e della convenienza economica complessiva - al fine di consentire al Comitato Parti Correlate il rilascio del parere, quando previsto, supportato da una analitica valutazione sulle principali caratteristiche dell'operazione.

Il modello organizzativo per la gestione dell'operazione con componente del Perimetro Unico prevede un principio di proporzionalità e di diversificazione delle competenze professionali, sostanzialmente strutturato tenendo conto dei seguenti ruoli:

- a) L'owner dell'operazione, ferma l'osservanza dei processi gestionali previsti nell'ambito di ciascuna entità (Capogruppo e Controllate) e nelle relazioni tra Controllate e Capogruppo, verifica preliminarmente la riconducibilità della fattispecie all'applicazione della Global Policy e quindi ove applicabile raccoglie – già nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria – le principali informazioni riguardanti l'operazione ed in particolare : le condizioni applicate all'operazione , la profittabilità della stessa e l'interesse per la Banca al suo perfezionamento.
- b) Le funzioni di controllo individuate FTP, Pricing & Operational ALM in ambito Finance (con controparti non in default/work out), FIBS Credit Transactions per le operazioni con controparti bancarie e finanziarie e la struttura volta per volta competente per le operazioni retail/corporate in ambito Group Lending Office e Group Compliance Risk Assessment and Controls in ambito Compliance svolgono ciascuno per il proprio profilo di competenza ed in funzione della tipologia di operazione l'attività di Plausibility Check per una verifica di congruità delle informazioni sulle condizioni e profittabilità economica dell'operazione e della relazione nel suo complesso fornite dal transaction owner così da permettere di completare l'esame istruttorio dell' operazione per il conseguente rilascio del parere da parte del Comitato Parti correlate.
- c) Il Presidio Unico ha la responsabilità di verificare la completezza della documentazione e la presenza del parere rilasciato dalle funzioni di controllo in sede di Plausibility Check per sottoporre le complessive risultanze alle valutazioni del Comitato Parti Correlate al fine del rilascio del parere quando previsto.

In particolare di seguito vengono definite e suddivise le responsabilità delle strutture organizzative a presidio della complessiva attività

Group Shareholding, tramite il Presidio Unico costituito e organizzato al suo interno, ha la responsabilità di:

- coordinare e monitorare a livello di Gruppo l'operatività con Parti Correlate CONSOB e Soggetti Collegati
- supportare il Comitato ed il Collegio Sindacale, quale referente degli stessi tramite le rispettive segreterie, nelle attività finalizzate alla gestione delle relative operazioni;
- monitorare con il supporto delle altre strutture owner il recepimento della Policy (attivando, ove necessario, le previste azioni escalation) ed individuare (anche con il supporto di altre strutture di UniCredit S.p.A.) le eventuali necessità di aggiornamento sottoponendo le proposte di modifica alla preventiva valutazione e approvazione dei competenti Organi di governance;
- monitorare il processo di gestione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico.

In tale ambito, il Presidio Unico, che non ha un coinvolgimento operativo nelle fasi decisionali, coordina in UniCredit S.p.A. e nei confronti delle Controllate le diverse fasi procedurali del processo di gestione delle operazioni di cui trattasi, curando altresì che l'owner dell'operazione fornisca informazioni adeguate, ciascuno competente per tipologia di operazione in funzione della riconducibilità all'area di responsabilità, e dai Referenti Locali (individuati dalle Controllate per le operazioni realizzate da queste ultime) che,

rispettivamente, hanno la responsabilità circa la tempestiva comunicazione dell'operazione e la completezza dei contenuti ai fini di una compiuta valutazione.

In particolare, per le nuove operazioni ed anche per i rinnovi di altre operazioni in essere (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni), coinvolge, in assenza di elementi documentali comprovanti la piena riconducibilità del pricing alle condizioni mercato/standard e/o l'interesse economico dell'operazione, la Funzione di business owner della transazione affinché fornisca ulteriori elementi documentali necessari e le Funzioni Tecniche e di Controllo (in ambito Finance, Group Lending Office e Compliance) affinché svolgano i *plausibility check* sulle valutazioni svolte circa le condizioni e la profittabilità dell'operazione e della relazione con la parte correlata e sugli elementi documentali forniti a supporto di tali valutazioni. In particolare GroupLending Office e Compliance svolgono il suddetto ruolo rispettivamente per operazioni creditizie e per le restanti operazioni.

Group Finance ha la responsabilità, per le operazioni (con controparti non in default/work out) da sottoporsi al parere del Comitato Parti Correlate o comunque per le quali non siano riscontrati indicatori di redditività¹⁷ in linea con quelli stabiliti periodicamente dal Management della Banca anche per i rinnovi di altre operazioni in essere (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni) di effettuare il *plausibility check* sulle informazioni fornite dall'*owner* dell'operazione verificando i parametri di *pricing* dell'operazione nonché l'utilizzo degli strumenti di *pricing* in coerenza con la Global Rule¹⁸ e in conformità al perimetro prodotto/cliente dell'operazione. In tale contesto, la stessa funzione svolge un ruolo di Governance limitato al coordinamento ed alla supervisione delle verifiche svolte dalle strutture di Finance locali.

Group Lending Office ha responsabilità di:

- effettuare, in coerenza con le regole che presiedono l'attività creditizia, la valutazioni di competenza sulle Operazioni con componenti del perimetro unico;
- fornire per le operazioni creditizie con componenti del Perimetro Unico, supporto al Presidio Unico e al Comitato secondo i principi e le regole definiti nella relativa normativa "Processo di concessione crediti per proposte riferite a soggetti in conflitto di interesse", a cui si rimanda per ulteriori dettagli;
- analizzare le informazioni fornite dalla struttura proponente predisponendo, nei casi previsti, i flussi informativi che il Presidio Unico trasmette al Comitato Parti Correlate;
- Nel caso di operazioni di UniCredit da sottoporsi al parere del Comitato Parti Correlate o comunque per le quali non siano riscontrati parametri di redditività²³ in linea con quelli stabiliti periodicamente dal Management della Banca anche per i rinnovi di altre operazioni in essere (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni), effettuare il *plausibility check* sulle informazioni fornite dall'*owner* dell'operazione confermando, tra l'altro, la coerenza con i parametri creditizi ed il campione dei *comparables*¹⁹ nonché la corretta rappresentazione del risk appetite. Nel caso di operazioni delle Controllate la stessa Funzione per le operazioni di sua competenza svolge un ruolo di Governance limitato al coordinamento ed alla supervisione delle verifiche svolte dalle strutture di Risk Management locali;
- fornire flusso informativo trimestrale al Comitato.

Resta comunque fermo che il Presidio Unico può richiederne la collaborazione anche in relazione alla necessità di supportare le riunioni del Comitato Parti Correlate.

Group Compliance, per le operazioni non creditizie da sottoporsi al parere del Comitato Parti Correlate ovvero, ove richiesto dal Presidio Unico, anche per i rinnovi di altre operazioni (dove sia prevista contrattualmente la revisione dei termini e delle condizioni), per le quali siano necessari maggiori approfondimenti, ha la responsabilità di:

- verificare che il principio del "four eyes" sia stato eseguito in conformità alla normativa interna di riferimento e che i relativi risultati siano evidenziati nell'informativa al Comitato Parti Correlate in maniera adeguata;
- verificare che gli eventuali scostamenti da quanto previsto dalla normativa interna siano adeguatamente motivati ed evidenziati;

¹⁷ Verranno presi a riferimento i parametri di redditività previsti dalla pertinente regolamentazione interna. Tali parametri saranno aggiornati su base annuale e portati in informativa al Comitato.

¹⁸ rif. GR 666 e relative GPR (all.1 alla 666): "Risk-Adjusted Pricing Discipline – Pricing Methodology according to Group Transfer Price Framework" (UC-2013-008)".

¹⁹ Ove disponibili. Si possono infatti verificare casi in cui non siano identificabili comparable (ad es. op. non ordinarie, op. di restructuring, ecc.)

- verificare eventuali situazioni di conflitto di interessi che coinvolgano gli esperti esterni che hanno fornito le valutazioni e/o le fonti delle informazioni utilizzate come benchmark nell'istruttoria.

La Funzione di Compliance verifica inoltre, attraverso l'esecuzione di controlli di secondo livello, l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna limitatamente al processo di gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico.

Group Credit & Integrated Risks ha responsabilità di:

- verificare ed eventualmente integrare le dichiarazioni delle parti correlate, con riferimento alle connessioni giuridiche a valle delle parti correlate stesse, con il contributo delle funzioni di business e di rischio locali, laddove necessario. Gli esiti sono comunicati a Shareholding – Presidio Unico per l'aggiornamento del Perimetro Unico entro i tempi concordati;
- monitorare i rischi sottostanti i rapporti con componenti del Perimetro Unico;
- verificare il rispetto dei limiti prudenziali relativi all'attività di rischio nei confronti di componenti del Perimetro Unico sulla base dei livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne;
- fornire flusso informativo trimestrale al Comitato.

Group Regulatory Reporting (GRR) ha responsabilità di predisporre ed inviare alla Banca d'Italia le segnalazioni di vigilanza previste per i soggetti collegati (sia su base consolidata che su base individuale).

GRR è supportata da :

- Group Credit & Integrated Risks, per le attività di verifiche di plausibilità delle esposizioni segnalate rispetto alle evidenze dei sistemi di risk management;
- Group Shareholding – Presidio Unico, che mette a disposizione sia il Perimetro Unico, sia l'elenco delle operazioni con componenti del Perimetro Unico segnalate al Presidio Unico, al netto dei casi di esenzione per i quali non è prevista la segnalazione.

Per quanto riguarda le responsabilità di processo, ciascuna struttura ha la responsabilità della correttezza, completezza e coerenza regolamentare rispetto al disposto normativo di riferimento tempo per tempo vigente delle informazioni di propria pertinenza nei confronti di GRR e, in ultima istanza, del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Individual Financial Statement è responsabile dell'informativa di bilancio individuale di UniCredit S.p.A. relativa alle parti correlate ed è supportata da Group Shareholding – Presidio Unico, che mette a disposizione sia il Perimetro Unico, sia l'elenco delle operazioni dagli stessi concluse.

Consolidation Perimeters & Accounting Information Management è responsabile della definizione del perimetro dei soggetti "parti correlate di gruppo" in Tagetik ed è supportata da:

- Group Shareholding – Presidio Unico, che mette a disposizione sia il Perimetro Unico, sia l'elenco delle operazioni dagli stessi concluse sulla base delle informazioni ricevute;
- le diverse società consolidate che contribuiscono l'informativa di bilancio in Tagetik.

La **Funzione di Internal Audit**, nell'ambito dei propri piani di audit e secondo un approccio *risk based*, verifica il monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali. Per ulteriori riferimenti sulla funzione di Internal Audit si rinvia alla "Global Policy Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati – Politiche interne in materia di controlli" e precisamente al paragrafo "Controlli delle Funzioni di conformità e di revisione interna (cfr. Ordine di Servizio di UniCredit S.p.A. n. 674).

Per quanto riguarda, in dettaglio, i rispettivi ruoli e responsabilità delle Funzioni nell'ambito della normativa trattate dalla Global Policy (inclusa la Funzione di Risk Management), si rimanda a quanto previsto dal Regolamento Aziendale di UniCredit S.p.A. nonché alle relative policy ed agli specifici processi e procedure.

3.2 Responsabilità dell'Entità

UniCredit S.p.A., in qualità di Capogruppo, applica la Policy e le Procedure ivi descritte su base consolidata alle Controllate ispirandosi a criteri di proporzionalità con riferimento agli interventi di implementazione, ivi incluse le procedure descritte per le fasi di Plausibility Check. Resta fermo che le Controllate italiane quotate e con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante sono tenute, in quanto destinatarie del Regolamento CONSOB, ad adottare proprie procedure interne ai sensi del citato Regolamento, in coordinamento con la presente Policy.

Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni alle Controllate estere, fermi i principi ed i criteri stabiliti dalla presente Global Policy nel capitolo 1.1. con riferimento ai profili di approvazione ed implementazione, si tiene conto che le controllate del Gruppo hanno in via autonoma già adottato proprie procedure secondo i framework normativi locali, in conformità alla discrezionalità concessa agli stati membri dell'EU, prevista dalla Capital Requirement Directive (CRD IV), di disciplinare localmente le operazioni con parti correlate.

3.2.1 Banche italiane del gruppo bancario

Gestione delle operazioni con i componenti del Perimetro Unico: UniCredit S.p.A. sottopone la Policy agli Organi di governo societario delle Banche italiane, con la richiesta di elaborare un documento analogo e di procedere con l'adozione ed implementazione. Le Banche elaborano e approvano, anche ai fini di quanto alle medesime richiesto dalla Disciplina di Banca d'Italia, proprie procedure per la gestione delle Operazioni con i componenti del Perimetro Unico, in conformità con le linee guida di seguito indicate:

- *Requisiti e ruolo degli amministratori indipendenti:* i compiti assegnati agli amministratori indipendenti sono attribuiti ad un comitato interno al consiglio di amministrazione costituito da amministratori non esecutivi ed esclusivamente indipendenti. Fermo tale criterio, il comitato può coincidere con il comitato per il controllo interno previsto dalle disposizioni sul governo societario, prevedendo meccanismi di sostituzione temporanea nei casi di conflitto di interessi e di temporanea indisponibilità dei membri del comitato se trattasi di operazioni urgenti.
- *Strutture coinvolte nell'operatività con componenti del Perimetro Unico:* è richiesta l'istituzione del ruolo del Referente Locale, con funzioni di snodo e coordinamento nei rapporti tra le Banche italiane ed il Presidio Unico.
- *Perimetro delle Banche italiane:* le Banche italiane concorrono nella determinazione del "Perimetro Unico".
- *Limiti alle attività di rischio:* recepimento di quanto previsto dalla normativa di riferimento.
- *Operazioni con i componenti del Perimetro Unico:* è richiesto il recepimento di quanto previsto nella Policy, anche per i casi di esenzione e le procedure deliberative.
- *Flussi informativi interni:* le Banche italiane stabiliscono regole analoghe a quelle della Policy con riferimento ai flussi informativi interni per i propri Organi di amministrazione e controllo e al proprio comitato interno degli amministratori indipendenti nonché alla Funzione di Compliance. Le informazioni contenute nei flussi devono essere trasmesse al Presidio Unico, al fine di consentire la predisposizione dell'informativa trimestrale da destinare agli Organi di governo di Capogruppo.

Gestione delle Obbligazioni degli Esponenti Bancari: le disposizioni sulle Obbligazioni degli Esponenti Bancari si applicano nei rapporti intercorrenti tra le Banche italiane ed i propri esponenti. Le Banche italiane recepiscono ed implementano quanto previsto alla seguente sezione e realizzano modalità applicative coerenti con quelle di Capogruppo.

Procedure, Processi e Sistemi informativi: Le Banche italiane adottano idonei processi e procedure, implementando adeguatamente i sistemi informatici, anche al fine di garantire l'accurata, completa e tempestiva: i) verifica delle informazioni raccolte relative ai propri Soggetti Collegati e aggiornamenti, necessarie per determinare il Perimetro delle Banche e degli Intermediari Vigilati; ii) trasmissione a Capogruppo, ove previsto, dei flussi informativi riguardanti le Operazioni con componenti del Perimetro Unico; iii) trasmissione a Capogruppo di ogni informazione utile per la gestione delle operazioni oggetto della Policy in conformità con la normativa di riferimento.

Le Banche italiane curano gli adempimenti connessi alla verifica dell'obbligo di procedere alla segnalazione ed alla effettuazione della stessa nel rispetto dei termini e delle modalità prescritti dalla normativa di riferimento, individuando la funzione aziendale responsabile che sarà referente del Presidio Unico.

Nell'ambito dei suddetti processi e procedure le Banche italiane individuano altresì gli accorgimenti informatici idonei a supportare l'attività della Capogruppo, anche con riferimento alle segnalazioni di vigilanza relative, in particolare, alle attività a rischio verso Soggetti Collegati.

3.2.2 Società Controllate da UniCredit S.p.A.

Le Controllate italiane ed estere detenute da UniCredit S.p.A. sottopongono all'approvazione dei propri competenti Organi di governo societario la Global Policy con la richiesta di procedere alla adozione ed implementazione, applicando presidi coerenti con quelli della Policy, proporzionalmente all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse, secondo le seguenti linee guida:

- i compiti che la normativa assegna agli amministratori indipendenti sono svolti dal Comitato (di UniCredit S.p.A.), non essendo prevista la costituzione presso le Controllate di appositi comitati;
- individuano il Referente Locale, con funzioni di snodo e coordinamento nei rapporti tra Controllata e Capogruppo;
- implementano i propri sistemi per tenere conto del Perimetro Unico messo a disposizione da Capogruppo anche con successivi aggiornamenti;
- recepiscono per l'identificazione delle Operazioni con componenti del Perimetro Unico e la valutazione della rilevanza delle medesime i criteri indicati nella Policy, anche per quanto riguarda i "casi di esclusione";
- coinvolgono, ove previsto, il Comitato (di UniCredit S.p.A.), per il tramite del Presidio Unico, al fine di acquisire un parere preventivo e motivato (non vincolante) sulle operazioni con i componenti del Perimetro Unico, in conformità con le procedure deliberative previste dalla Policy, ferme le competenze decisionali dei rispettivi Organi di governo societario/funzioni aziendali;
- rappresentano nelle fasi deliberative le informazioni relative alle Operazioni con componenti del Perimetro Unico evidenziando l'interesse della banca/della società alla conclusione dell'operazione, la convenienza economica e la corretta applicazione delle condizioni;
- predispongono i flussi informativi interni per la Capogruppo (destinatario il Presidio Unico) con riguardo alle Operazioni con componenti del Perimetro Unico.

Le Banche estere e gli Intermediari Vigilati (italiani ed esteri) appartenenti al Gruppo Bancario concorrono alla determinazione del "Perimetro Unico".

Procedure, Processi e Sistemi informativi

Le Controllate adottando idonei processi e procedure, implementano adeguatamente i sistemi informatici, compatibilmente con le rispettive disposizioni locali, anche al fine di garantire l'accurata, completa e tempestiva: i) trasmissione alla Capogruppo, ove previsto, dei flussi informativi riguardanti le operazioni con i componenti del Perimetro Unico; ii) trasmissione alla Capogruppo di ogni informazione utile per la gestione delle operazioni oggetto della Policy in conformità con la normativa di riferimento. Inoltre, le banche estere e gli Intermediari vigilati del Gruppo bancario garantiscono l'accurata, completa e tempestiva verifica delle informazioni raccolte riguardanti i propri Soggetti Collegati e relativi aggiornamenti, necessarie per la determinazione del Perimetro delle Banche e degli Intermediari Vigilati.

Le Controllate curano gli adempimenti connessi alla verifica dell'obbligo di procedere alla segnalazione ed alla effettuazione della stessa nel rispetto dei termini e delle modalità prescritti dalla normativa di riferimento, individuando la Funzione aziendale responsabile che sarà referente del Presidio Unico.

Nell'ambito dei suddetti processi e procedure le Controllate individuano altresì gli accorgimenti informatici idonei a supportare l'attività della Capogruppo, anche con riferimento alle segnalazioni di vigilanza relative, in particolare, alle attività a rischio verso Soggetti Collegati.

Nell'ambito dell'attività relativa alle segnalazioni di vigilanza le Entità hanno inoltre la responsabilità di:

- fornire alla Capogruppo i dati necessari alla predisposizione della segnalazione consolidata nel rispetto della normativa vigente nonché delle istruzioni operative ricevute;
- certificare i dati alimentati nell'applicativo di consolidamento; supportare la Capogruppo fornendo tutti le informazioni necessarie per l'espletamento dei controlli di secondo livello e per la gestione di eventuali richieste dell'Autorità di vigilanza (es. rilievi).

Le Entità, nell'ambito dell'attività di informativa di bilancio hanno la responsabilità di dare il proprio contributo in Tagetik

4 APPENDICE

Appendice 1 – Perimetro Unico

E' costituito dall'insieme delle Parti Correlate CONSOB e dei Soggetti Collegati di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), inclusi quelli quotati, nonché degli altri emittenti quotati italiani che trovano riscontro nelle definizioni di parti correlate e soggetti collegati date, rispettivamente, dal Regolamento CONSOB e dalla Disciplina Banca d'Italia, a cui sono state aggiunte ulteriori fattispecie sulla base di autonome valutazioni

PARTI CORRELATE CONSOB	SOGGETTI COLLEGATI BANCA D'ITALIA	
	Parti Correlate	Soggetti connessi
<p>1) I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:</p> <p>a. controllano UniCredit S.p.A., ne sono controllati o sono sottoposti a comune controllo;</p> <p>b. detengono una partecipazione in UniCredit S.p.A. tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;</p> <p>c. esercitano il controllo su UniCredit S.p.A. congiuntamente con altri soggetti.</p> <p>2) Le società collegate di UniCredit S.p.A..</p> <p>3) Le joint venture in cui UniCredit S.p.A. è partecipante.</p> <p>4) I dirigenti con responsabilità strategiche di UniCredit S.p.A. o della sua controllante (ivi inclusi gli Amministratori - esecutivi o meno - e i Sindaci effettivi e Supplenti).</p> <p>5) Gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui ai punti (1) o (4).</p> <p>6) Le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti (4) o (5) esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.</p> <p>7) I fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, istituiti o promossi da UniCredit S.p.A., nonché i fondi sui quali questa sia in grado di esercitare un'influenza.</p>	<p>8) Gli esponenti aziendali di UniCredit S.p.A. nonché delle banche e intermediari vigilati;</p> <p>9) I partecipanti di UniCredit S.p.A. nonché delle banche e intermediari vigilati (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui agli art. 19 e seguenti del D.Lgs. 385/1993)</p> <p>10) I soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di UniCredit S.p.A., nonché delle banche e intermediari vigilati anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.</p> <p>11) Le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui UniCredit S.p.A. nonché delle banche e intermediari vigilati o una società del Gruppo Bancario sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole</p> <p><i>UniCredit S.p.A. nonché le banche e gli intermediari vigilati censiscono anche gli affini fino al secondo grado dei soggetti ai punti (8), (9) e (10), conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.</i></p>	<p>12) Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata (da 8 a 11).</p> <p>13) I soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai numeri (9) e (10) ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata.</p> <p>14) Gli stretti familiari di una parte correlata (da 8 a 11) e le società o le imprese controllate da questi ultimi.</p>

Ai fini della individuazione dei soggetti riconducibili alle categorie del Perimetro Unico, è altresì previsto che la struttura di Group Risk Management utilizzando le informazioni in suo possesso integri quanto dichiarato dalla parte correlata con le eventuali ulteriori connessioni giuridiche da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come soggetto connesso

ALTRI COMPONENTI DEL PERIMETRO UNICO

1. I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 3% del cap. soc. di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri), inclusi quelli quotati, nonché degli altri emittenti quotati italiani, rappresentata da azioni aventi diritto di voto, nonché i soggetti dai medesimi direttamente e indirettamente controllati, gli stretti familiari e le società/imprese controllate da questi ultimi. Ai fini di quanto precede non sono tuttavia inclusi nel Perimetro unico i Governi, gli Enti Governativi e le Banche Centrali e tutti i soggetti ad essi riferibili ad eccezione di quelli che costituiscono la catena di controllo relativa al soggetto che detiene la partecipazione al capitale di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri) L'esclusione di cui sopra relativa ai Governi, agli Enti Governativi ed alle Banche Centrali non opera qualora i menzionati soggetti esercitino il controllo o l'influenza notevole.
2. I soggetti che hanno (tra loro) concluso un accordo, in qualunque forma stipulato, per l'esercizio in comune del diritto di voto nell'Assemblea dei Soci di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo

Bancario (italiani ed esteri) inclusi quelli quotati, nonché degli altri emittenti quotati italiani in misura superiore alla soglia che deve essere resa pubblica ai sensi di legge (e comunque non inferiore al 3%) e i soggetti che direttamente o indirettamente li controllano e quelli che da questi ultimi sono direttamente o indirettamente controllati nonché gli stretti familiari dei controllanti e le società/imprese da questi controllate.

Ai fini di quanto precede non sono tuttavia inclusi nel Perimetro unico i Governi, gli Enti Governativi e le Banche Centrali²⁰ e tutti i soggetti ad essi riferibili ad eccezione di quelli che costituiscono la catena di controllo relativa al soggetto che detiene la partecipazione al capitale di UniCredit S.p.A., delle Banche e degli Intermediari vigilati del Gruppo Bancario (italiani ed esteri)

L'esclusione di cui sopra relativa ai Governi, agli Enti Governativi ed alle Banche Centrali non opera qualora i menzionati soggetti esercitino il controllo o l'influenza notevole.

3. I componenti dell'Executive Management Committee di UniCredit S.p.A. diversi da quelli qualificati come dirigenti con responsabilità strategiche, essendo l'inclusione nel Perimetro di questi ultimi e delle relative riconducibilità prevista ai sensi del Regolamento CONSOB (p.ti 4, 5 e 6) e per le sole banche quotate italiane i Dirigenti con responsabilità strategiche nonché il Responsabile della Funzione Audit di queste ultime (inclusi ai loro fini ai sensi del Regolamento CONSOB o sulla base di autonome valutazioni), nonché:
 - ✓ le entità nelle quali i medesimi esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
 - ✓ i loro stretti familiari e le entità nelle quali questi ultimi esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.

²⁰ Sono invece inclusi i fondi sovrani

Appendice 2 – Indici di rilevanza

Sono definite Operazioni di maggiore rilevanza le operazioni in cui almeno uno dei seguenti “**Indici di rilevanza**”, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate di seguito come “Indice di rilevanza dell'attivo”.

- Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i Fondi Propri su base consolidata di UniCredit S.p.A. tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti in contanti, l'ammontare pagato/da pagare alla/dalla controparte contrattuale;
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo (nel caso di servizi pluriennali remunerati con commissioni/canoni il controvalore è rappresentato dal loro valore attuale).

Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo di UniCredit S.p.A.. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da UniCredit S.p.A.; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente²¹;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

- Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo di UniCredit S.p.A.. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da UniCredit S.p.A.; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

²¹ La Comunicazione CONSOB DEM/10078683 del 24 settembre 2010 precisa che "il valore del numeratore conteggerà anche le passività della società acquisita solo qualora sia contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività (...)".

Appendice 3

Appendice 3 - Procedure Deliberative

Procedure per le operazioni di UniCredit S.p.A.

Rilevanza	Natura	Condizioni	Parere Comitato	Approvazione
Maggiore rilevanza/ minore rilevanza di importo significativo	Ordinaria/Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, vincolante	CdA
Minore rilevanza	Ordinaria	Standard/Mercato	NO	Organo competente
Minore rilevanza	Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, non vincolante	Organo competente

Procedure per le operazioni delle Controllate

Rilevanza	Natura	Condizioni	Parere Comitato	Parere CdA UniCredit S.p.A.	Approvazione
Maggiore rilevanza/ Minore Rilevanza di importo significativo	Ordinaria/Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, non vincolante	SI, non vincolante	Competente organo di governo societario della controllata
Minore rilevanza	Ordinaria	Standard/Mercato	NO	NO	Organo competente
Minore rilevanza	Non Ordinaria per natura e/o condizioni		SI, non vincolante	NO	Organo competente